SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli e indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SMI - Società metallurgica italiana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «6% - 1973/1988» sorteggiate il 18 novembre 1986.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1986.

S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni «1982».

GIM - Generale industrie metallurgiche, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni «6% - 1973/1988» sorteggiate il 18 novembre 1986.

D.I.F.A. - Distribuzione internazionale ferroviaria autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni «1977».

Le-Mar, società per azioni, in Casoria: Estrazione di 40 obbligazioni effettuata il 10 novembre 1986.

Le-Mar, società per azioni, in Casoria: Estrazione di 230 obbligazioni effettuata il 10 novembre 1986.

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni «1981».

I.S.A. - Immobiliare società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1986.

Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1986.

Nuova officina meccanica Neri, società per azioni, in Barberino di Mugello (Firenze): Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1986.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1986.

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni «1978».

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1986.

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni «12% - 1975/1989».

Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1986.

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni «1977».

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1986.

La Cesenate - Conserve alimentari, società per azioni, in Cesena: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1986.

Gestioni & partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1986.

Zanotta & Galbiati, società per azioni, in Brivio: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1986.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «13% - 1981/1991 serie speciale Fidis» sorteggiate il 17 novembre 1986.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni «AA/77 - 12%» sorteggiate il 21 ottobre 1986.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni «AM/80 - 13,50%» sorteggiate il 21 ottobre 1986.

BEI - Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni «BEI 7% - 1973/1988» sorteggiate il 1° dicembre 1986.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1986.

COMITA, società per azioni, in Monza: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1986.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1986, n. **831.**

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonché alla definizione di questi ultimi.

2. Il programma è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.

3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti.

2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4.

1. I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del Comando generale del Corpo.

2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

3. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

4. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, l'autorizzazione o il nulla osta s'intende reso in senso positivo.

5. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell'articolo 5, lettera *e)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art 5.

1. Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato utilizzando anche aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero dei comuni, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

Art. 6.

1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1925, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473

Art. 7.

1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 1 e autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 8.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza e chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui alla comma 1.

Art. 9.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.

2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

3. All'onere di cui al comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza».

4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.

5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella *A* e la dotazione del fondo stesso è fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella *B*.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ARTICOLO 9, COMMA 6 — TABELLA *A*

CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4.

Capitolo n. 3005 — Indennità missione personale militare, ecc.
Capitolo n. 3006 — Indennità missione all'estero personale militare, ecc.
Capitolo n. 3008 — Indennità trasferimento personale militare, ecc.
Capitolo n. 3011 — Indennità ed assegni vari personale militare, ecc.
Capitolo n. 3012 — Indennità di rischio, ecc.
Capitolo n. 3094 — Indennità e spese di viaggio per servizi collettivi, ecc.
Capitolo n. 3096 — Viveri ed assegni vitto, ecc.
Capitolo n. 3097 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.
Capitolo n. 3098 — Fitto locali ed oneri accessori.
Capitolo n. 3099 — Spese per arruolamento, ecc.
Capitolo n. 3100 — Spese per campi, esercitazioni militari, ecc.
Capitolo n. 3101 — Spese per addestramento, ecc.
Capitolo n. 3102 — Spese per manutenzione infrastrutture, ecc.
Capitolo n. 3103 — Spese per manutenzione rete metallica al confine, ecc.
Capitolo n. 3104 — Spese per il servizio auto-moto-ciclistico.
Capitolo n. 3105 — Acquisto natanti ed aerei, ecc.
Capitolo n. 3106 — Spese di esercizio dei servizi navale ed aereo, ecc.
Capitolo n. 3107 — Spese per il servizio trasmissioni, ecc.
Capitolo n. 3108 — Acquisto armi e munizioni, ecc.
Capitolo n. 3109 — Acquisto materiale di casermaggio, ecc.
Capitolo n. 3110 — Spese per il servizio sanitario, ecc.
Capitolo n. 3111 — Spese per acquisto e mantenimento cani, ecc.
Capitolo n. 3113 — Spese per i servizi tipografici, ecc.
Capitolo n. 3114 — Canoni d'acqua ed energia elettrica, ecc.
Capitolo n. 3115 — Combustibili per riscaldamento, ecc.
Capitolo n. 3116 — Educazione fisica e sportiva, ecc.
Capitolo n. 3117 — Spese generali, ecc.
Capitolo n. 3119 — Assistenza morale e benessere, ecc.
Capitolo n. 3122 — Spese d'ufficio e postali, ecc.
Capitolo n. 3123 — Spese per mantenimento finanzieri internati, ecc.
Capitolo n. 3127 — Spese confezionamento campioni di benzine, ecc.
Capitolo n. 3128 — Spese per l'informatica, ecc.
Capitolo n. 3130 — Spese per il controllo sui beni viaggianti.
Capitolo n. 3134 — Spese telefoniche.
Capitolo n. 3221 — Provvidenze al personale militare, ecc.
Capitolo n. 3225 — Contributi a circoli e mense, ecc.

ARTICOLO 9, COMMA 6 — TABELLA *B*

CAPITOLI DAI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI PER COSTITUIRE LA DOTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4.

Capitolo n. 3005 — lire 1.000 milioni
Capitolo n. 3097 — lire 2.000 milioni
Capitolo n. 3098 lire 500 milioni
Capitolo n. 3104 — lire 500 milioni
Capitolo n. 3106 — lire 500 milioni
Capitolo n. 3107 — lire 500 milioni
Capitolo n. 3108 — lire 500 milioni
Capitolo n. 3109 — lire 500 milioni

NOTE

Nota all'art. 4, comma 3:

Il testo dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione) è il seguente:

«Art. 81. *(Competenze dello Stato).* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interesste, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

Nota all'art. 4, comma 6:

La lettera *e)* dell'art. 5 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) prevede che:

«I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:

(omissis);

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato».

Nota all'art. 6:

Il R.D. n. 2000/1923, reca: «Permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici».

Nota all'art. 8, comma 1:

Si trascrive il testo dell'art. 1609 del codice civile:

«Art. 1609. *(Piccole riparazioni a carico dell'inquilino).* — Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3583):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 14 marzo 1986.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 15 aprile 1986, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI e VII.

Esaminato dalla IX commissione il 22 maggio 1986, 12 giugno 1986, 18 settembre 1986 e approvato il 6 ottobre 1986, in un testo unificato con atto n. 3456 (on. FORNASARI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1995):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 30 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 12 novembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 19 novembre 1986 (atto n. 1995/*A* - relatore: sen. SPANO Roberto).

Esaminato in aula e approvato il 21 novembre 1986.

86G1178

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. **832.**

Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Art. 69. (*Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale*). — Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera *a)*, è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *a)*, la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40».

Art. 2.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 28 febbraio 1987.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione per i quali il termine fissato dal giudice non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove dalla data fissata dal giudice.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui ai medesimi commi.

4. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il canone effettivamente corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al 50 ed al 20 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. Per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro.

3. Il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su motivata proposta del competente soprintendente o del comune interessato, dichiara con proprio decreto l'interesse culturale di aree comprese nei centri storici e determina, di concerto anche con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, gli indirizzi ed i criteri per l'individuazione delle attività compatibili con le esigenze di tutela delle aree medesime.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso all'albo pretorio del comune.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i comuni adottano le deliberazioni necessarie per l'attuazione degli indirizzi dei criteri enunciati nel decreto. A tal fine, anche in relazione alle esigenze ed alle tradizioni locali, con la medesima deliberazione, i comuni possono, nelle suddette aree, stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è comunicata al Ministero per i beni culturali e ambientali e diventa esecutiva, decorsi trenta giorni dalla ricezione, ove non venga annullata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per difformità con gli indirizzi ed i criteri determinati con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

5. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle aree individuate ai sensi del comma 1 e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di quelle, eventualmente più ampie, di cui alle voci merceologiche stabilite con le modalità indicate al comma 3.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*
GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 24

86G1218

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 833.

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Per le operazioni definite entro il 31 dicembre 1986, l'importo del mutuo deve essere contenuto nella misura massima dei due terzi dell'importo mutuabile di cui al citato comma 1; il mutuo per la copertura dell'importo residuale, ovvero per la copertura dell'intero importo mutuabile nel caso in cui non sia stato assunto alcun mutuo entro il 31 dicembre 1986, può essere assunto solo dopo la predetta data. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987.

Art. 3.

1. Le somme di cui all'articolo 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

«Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per l'anno 1987 e in lire 154 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 23

86G1219

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. **834**.

Contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-86.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'immediata erogazione dei contributi dovuti alle università e agli istituti superiori non statali per l'anno accademico 1985-86, ai sensi del predetto articolo 4, in attesa dell'approvazione del disegno di legge sulle medesime istituzioni universitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno accademico 1985-86, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	2.509.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	12.860.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	10.230.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	1.461.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	1.071.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	973.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	726.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	170.000.000
	30.000.000.000

Art. 2.

1. All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 26.

86G1220

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. **835.**

Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 3.

1. In caso di cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112, primo comma, del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'autorità di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento».

Art. 5.

1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.

2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'articolo 2-*bis* di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto articolo 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili.

Art. 6.

1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti, sono concessi i benefici di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Saranno consentite rottamazioni anche di singole linee produttive se le stesse avvengano nell'ambito di accordi di specializzazione produttiva tra aziende dello stesso settore o comunque collegate da rapporti di fornitura di materia prima, in essere e da realizzare, nonché in aziende acquisite da procedure concorsuali o in amministrazione straordinaria.

2. Il predetto contributo è elevato a lire 50.000 a favore delle imprese con obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa.

3. Gli impianti che formeranno oggetto di incentivazione debbono essere in possesso dell'istante alla data del 1° gennaio 1986 ed essere, alla data del 30 marzo 1986, agibili, cioè idonei a produrre mediante normale attività manutentiva.

4. Le domande di contributo devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. I contributi previsti dai precedenti commi graveranno sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed

interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 80 miliardi.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 80 miliardi.

Art. 7.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 1987.

2. Fino a tale data, all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria.

Art. 8.

1. I crediti per capitale, interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri diritti derivanti dai contratti di finanziamento, concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferiti all'Istituto mobiliare italiano che potrà adottare tutti i provvedimenti previsti dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274, anche in deroga al proprio statuto e alle leggi che regolano la sua attività.

2. I crediti di cui al comma 1 vengono trasferiti senza i privilegi che li assistono e le ditte finanziate potranno ottenere la formale cancellazione dei privilegi su semplice loro richiesta senza il consenso dell'Istituto mobiliare italiano.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure esecutive e concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi i versamenti già precedentemente effettuati. Per i residui crediti l'Istituto mobiliare italiano parteciperà con gli altri creditori chirografari.

4. A fronte dei crediti trasferiti l'Istituto mobiliare italiano iscriverà un corrispondente debito verso lo Stato e provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno al versamento al fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di un importo determinato annualmente dal Ministro del tesoro, correlato ai rientri dei crediti avvenuti nell'anno precedente al netto delle spese sostenute e degli interessi maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli interessi maturati sui crediti di cui ai precedenti commi è applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 9.

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

Art. 10.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411 e 27 settembre 1986, n. 593.

Art. 11.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 novembre 1986.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*
DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 25

86G1221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **836.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

filologia anatolica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 126

86G1184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **837.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

psicologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 122

86G1185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. **838.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 39, concernente gli insegnamenti relativi al dipartimento di storia, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geografia regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 133

86G1186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. **839.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 103, relativo al corso di laurea in scienza dell'informazione, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

elettronica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 129

86G1187

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Multimedia - Soc. coop. a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Multimedia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Multimedia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Mario Donati Guerrieri in data 23 settembre 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Massimo Bistocchi, residente in via Quintina, 81, Ponte San Giovanni (Perugia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9387

DECRETO 11 novembre 1986.

Annullamento del decreto ministeriale 23 maggio 1986 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa allevatori forlivesi associati - C.A.F.A. a r.l., in Forlì.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 1986 con il quale la società Cooperativa allevatori forlivesi associati - C.A.F.A. a r.l., con sede in Forlì, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori rag. Soci Maurizio, avv. Claudio Sadurny e avv. Giuseppe Erriquez ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il verbale integrativo di ispezione ordinaria trasmesso in data 13 giugno 1986 della Lega nazionale delle cooperative e mutue — cui l'ente predetto aderisce — da cui si evidenzia che «mentre era in corso l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa la cooperativa si è trovata nella favorevole condizione di poter sanare la propria situazione economica e finanziaria e rilanciare l'attività»;

Vista la relazione trasmessa dai liquidatori in data 30 settembre 1986 nonché la documentazione allegata da cui emerge che alla predetta data del 23 maggio 1986 erano venuti meno i presupposti che avevano indotto il Ministero ad emanare il decreto di liquidazione coatta amministrativa in quanto la rivalutazione delle immobilizzazioni, l'ammissione di nuovi soci e soprattutto le rinunce totali o parziali ai crediti avevano permesso l'azzeramento delle perdite pregresse;

Considerato pertanto che alla data di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa non sussisteva più l'insufficienza di attivo per il pagamento dei debiti, presupposto unico e necessario per l'adozione del suddetto provvedimento;

Ritenuta la necessità di annullare il decreto ministeriale 23 maggio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 23 maggio 1986 con il quale la società Cooperativa allevatori forlivesi associati - C.A.F.A. a r.l., con sede in Forlì, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina di tre commissari liquidatori nelle persone dei signori: rag. Soci Maurizio, avv. Sadurny Claudio e avv. Erriquez Giuseppe, è annullato.

Roma, addì 11 novembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9385

DECRETO 11 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Montecoop», in Ravenna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Montecoop», con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a.r.l. «Montecoop», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio Alessandro Scarano di Pussi in data 17 maggio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

dott. Loris Baroni residente a Ravenna in via S. Alberto n. 125/F;

rag. Sergio Ricci residente a Ravenna in via Baiona n. 12;

dott.ssa Antonella Marchesini,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9386

DECRETO 18 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Falisca confezioni», in Montefiascone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa «La Falisca confezioni», con sede in Montefiascone (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «La Falisca confezioni», con sede in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito notaio Orzi dott. Teodoro, in data 20 ottobre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Barelli Fabio Massimo, residente in via della Ferrovia n. 40, Viterbo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

86A9356

DECRETO 24 novembre 1986

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fra produttori Agricola La Futura a r.l., in Grosseto, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa fra produttori Agricola La Futura a r.l., con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa fra produttori Agricola La Futura a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio dott. Germano Giorgetti di Grosseto del 4 agosto 1978, rep. 45158, è posta in liquidazione coatta

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

rag. Mido Mazzetti, residente in Grosseto, via Sforza n. 9;

dott. Pietro Maria Tantalo, residente in Roma, via Cardinal Ferrata n. 23;

dott. Giuseppe Pironomonte, residente in Roma, viale G. Pavese n. 45,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1986

p. *Il Ministro*: BORRUSO

86A9416

DECRETO 25 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Technel Coop - Soc. coop. a r.l.», in Ponte Felcino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Technel Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ponte Felcino (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Technel Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ponte Felcino (Perugia), costituita per rogito notaio dottor Mario Donati Guerrieri in data 2 febbraio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottor Corrado Maggesi, nato a Perugia il 20 maggio 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1986

p. *Il Ministro*: BORRUSO

86A9446

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1986.

Norme di attuazione dell'art. 17, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con il quale è stata concessa la garanzia dello Stato per il rischio di cambio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 17, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), con il quale è stata concessa la garanzia dello Stato per il rischio di cambio, limitatamente alle variazioni eccedenti il 5%, sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

Considerato che lo stesso art. 17 ha demandato al Ministro del tesoro di fissare, con proprio decreto, le modalità per la concessione e l'operatività della suddetta garanzia;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Possono usufruire della garanzia dello Stato per il rischio di cambio, prevista dall'art. 17, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, i prestiti contratti all'estero da istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, destinati al finanziamento di progetti di investimento in attività produttive, da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da parte di imprese localizzate nei territori medesimi.

Art.2.

Gli istituti di credito che intendano contrarre prestiti all'estero con la garanzia dello Stato di cui al citato art. 17 della legge n. 64/1986, dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, apposita domanda in carta legale ed in duplice copia, intesa ad ottenere:

a) l'autorizzazione a stipulare ciascun prestito estero, in base alla legislazione vigente;

b) la garanzia dello Stato per il rischio di cambio, sullo stesso prestito, nel limite stabilito dalla disposizione di legge citata.

In detta domanda — che dovrà contenere l'impegno ad uniformarsi alle disposizioni del presente decreto — saranno precisate le condizioni e modalità del prestito da contrarre, la valuta (o le valute) estera in cui il medesimo sarà erogato, nonché il progetto (o i progetti) al cui finanziamento il prestito è destinato.

Alla domanda stessa sarà allegato l'estratto conforme della delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto di credito; riguardante la contrazione del prestito estero e la concessione del finanziamento corrispondente, gli schemi di contratto relativi alle due operazioni ed il piano finanziario del progetto.

Il rilascio della garanzia di cambio sarà subordinato all'accertamento delle condizioni stabilite dalla legge ed alla compatibilità con il «plafond» delle garanzie di cambio eventualmente vigente in ciascun anno.

La garanzia medesima sarà rilasciata con decreto del Ministro del tesoro e riguarderà il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, con esclusione di qualsiasi spesa e commissione. Tale decreto sarà trasmesso in copia all'Ufficio italiano dei cambi.

Gli istituti di credito comunicheranno tempestivamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, la data delle stipula e quella dell'erogazione dei prestiti, e lo terranno informato su eventuali vicende non regolari dei prestiti esteri e dei finanziamenti corrispondenti. Su richiesta del Ministero, trasmetteranno copia conforme dei contratti stipulati.

Art. 3.

L'erogazione dei prestiti esteri di cui innanzi ed il pagamento delle relative rate di interessi e di capitale avranno luogo per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

Pertanto, gli istituti di credito che abbiano stipulato detti prestiti:

1) cederanno le valute estere erogate all'U.I.C., che le nogozierà contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, al cambio medio del giorno in cui gli perverrà l'offerta di cessione diminuito dello scarto nella misura vigente pro-tempore. L'offerta di cessione dovrà pervenire all'U.I.C. con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione.

2) acquisteranno dall'U.I.C. le valute occorrenti per il pagamento, alle scadenze contrattuali, delle rate di interessi e di capitale.

L'acquisto avverrà al cambio medio ufficiale di due giorni antecedenti la data di regolamento, se tale cambio differisce al massimo del 5%, in più o in meno, rispetto a quello applicato in sede di negoziazione delle valute erogate; ove la differenza superi tale misura, l'acquisto avverra al cambio applicato in sede di negoziazione delle valute erogate, a seconda dei casi maggiorato o diminuito del 5%. In ogni caso, il cambio di acquisto sara maggiorato dello scarto a favore dell'U.I.C. nella misura vigente pro-tempore.

Le richieste di acquisto saranno avanzate all'U.I.C. a mezzo telex con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della banca estera e la negoziazione avverrà al cambio medio ufficiale valido due giorni lavorativi precedenti detta data di regolamento. Eventuali maggiori oneri dipendenti dal mancato rispetto di tali termini non sono coperti dalla garanzia di cambio.

L'U.I.C. provvederà a trasferire alle banche estere gli importi relativi alle rate di ammortamento, per interessi e capitale, con valuta del giorno di regolamento previsto dai contratti.

Le differenze in lire derivanti da variazioni dei cambi eccedenti la predetta misura del 5% saranno accreditate o addebitate all'apposito conto corrente da istituire a nome del Tesoro dello Stato presso l'U.I.C.

I rapporti fra il Tesoro e l'U.I.C., in relazione alla garanzia di cambio di cui innanzi, saranno disciplinati da apposita convenzione.

Art. 4.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti negli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 142

86A9389

DECRETO 30 ottobre 1986.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1986, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 105, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) è stato determinato con decorrenza dalla predetta data per il periodo residuo dell'anno 1986, nella misura del 15,70% annuo posticipato con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato finanziario subissero variazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 655993 del 30 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 1986, con il quale, a modifica del decreto sopracitato, il tasso massimo di interesse sulle operazioni sopra indicate è stato rideterminato nella misura del 13,10% annuo posticipato;

Ritenuto che per effetto del mutamento della situazione del mercato finanziario si rende necessario modificare nuovamente la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-albeghiero;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero è determinato nella misura del 12,80% annuo posticipato, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il predetto tasso massimo di interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e potrà essere modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 307

86A9522

DECRETO 25 novembre 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° dicembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° dicembre 1986, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1987, è pari al 10,80 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di settembre e ottobre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto:

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o) è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1987 e l'ultima il 1° dicembre 1996.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° dicembre 1986 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il giorno 5 dicembre 1986, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 3.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7. L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di un giorno di interesse, al netto della ritenuta di cui all'articolo 1 del ripetuto decreto-legge.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonché l'importo netto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà deteminato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi e netti, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno-rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1986
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 248

86A9523

DECRETO 26 novembre 1986.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98, del 29 aprile 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° maggio 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie: essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne di quattro cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° novembre 1986 a quella n. 8 di scadenza 1° maggio 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonchè tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 1° maggio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41 e decreto

ministeriale 24 aprile 1986 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1986 - Roma, 2 maggio 1986 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per la apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 781200 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° maggio 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Al di sotto di detta leggenda, sarà lasciato uno spazio rettangolare senza stampa (banda magnetica) per imprimervi la numerazione magnetica.

Sotto tale banda magnetica, sul lato sinistro, in apposito quadratino, sarà posto il numero cedolare. Al di sotto di tale quadratino spicca l'indicazione «10,50%», tasso di interesse dei buoni di cui trattasi.

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio è posto un altro spazio rettangolare, privo di fondino, in corrispondenza del quale è collocata la filigrana. Nell'angolo in basso sarà posto un altro quadratino con il numero cedolare.

Sulla sinistra, all'altezza dell'indicazione della scadenza della cedola, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 1° maggio 1990 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41 e decreto ministeriale 24 aprile 1986 - Serie (segue spazio) N. (segue spazio) - cedola al (segue là data di scadenza) - di lire (importo della cedola in lettere). Sotto tali leggende è posta la banda megnetica inferiore.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 1° maggio 1990».

Art. 7.

Sul prospetto del corpo del titolo e sulle cedole è riportata, in sottofondo, in colore verde, la leggenda «10,50%», tasso di interesse dei buoni.

Art. 8.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. - 50.000.000 in giallo sole giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata pure adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, di gradazione leggermente diversa per ciascuno dei detti quattro tagli.

La carta del taglio da lire un miliardo è resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonchè la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 9.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1986
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 279

86A9417

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantadue parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di ventiquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Andria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Andria determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantadue parrocchie costituite nella diocesi di Andria, tutte in comuni della provincia di Bari, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Andria, parrocchia della Beata Vergine Immacolata, 70031 Andria, via Regina Margherita.
2. Comune di Andria, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, 70031 Andria, via Montegrappa.
3. Comune di Andria, parrocchia Gesù Crocifisso, 70031 Andria, via Crocifisso.
4. Comune di Andria, parrocchia Madonna della Grazia, 70031 Andria, via Castel del Monte.
5. Comune di Andria, parrocchia Madonna di Guadalupe, 70031 Andria, via Toscanini, 56.
6. Comune di Andria, parrocchia Madonna di Pompei, 70031 Andria, via Valle d'Aosta.
7. Comune di Andria, parrocchia Maria SS. dell'Altomare, 70031 Andria, piazza Altomare.
8. Comune di Andria, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, 70031 Andria, viale A. Adige, 118.
9. Comune di Andria, parrocchia S. Agostino, 70031 Andria, piazza S. Agostino.
10. Comune di Andria, parrocchia S. Andrea Apostolo, 70031 Andria, via Lucrezio.
11. Comune di Andria, parrocchia SS. Annunziata, 70031 Andria, via Annunziata.
12. Comune di Andria, parrocchia S. Bartolomeo, 70031 Andria, contrada La Specchia.
13. Comune di Andria, parrocchia S. Croce, 70031 Andria, via Dalmazia.
14. Comune di Andria, parrocchia S. Giuseppe Artigiano, 70031 Andria, via dell'Indipendenza.
15. Comune di Andria, parrocchia S. Lorenzo, 70031 Andria, via Canosa.
16. Comune di Andria, parrocchia S. Lucia, 70031 Andria, via Corato.
17. Comune di Andria, parrocchia S. Luigi a Castel del Monte, 70031 Andria, contrada Castel del Monte.
18. Comune di Andria, parrocchia S. Maria Addolorata alle Croci, 70031 Andria, via Croci.
19. Comune di Andria, parrocchia S. Maria Assunta in S. Francesco, 70031 Andria, via S. Francesco.
20. Comune di Andria, parrocchia S. Maria Assunta e S. Isidoro, 70031 Andria, contrada Montegrosso.
21. Comune di Andria, parrocchia S. Maria dei Miracoli, 70031 Andria, piazza Pio X.
22. Comune di Andria, parrocchia S. Maria Vetere, 70031 Andria, piazza S.M. Vetere.
23. Comune di Andria, parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe, 70031 Andria, via S. Angelo.
24. Comune di Andria, parrocchia San Paolo Apostolo, 70031 Andria, via Vienna.
25. Comune di Andria, parrocchia San Pietro Apostolo, 70031 Andria, contrada Monte Faraone.
26. Comune di Andria, parrocchia S. Riccardo, 70031 Andria, contrada S. Valentino.
27. Comune di Andria, parrocchia SS. Sacramento, 70031 Andria, via Saliceti.
28. Comune di Andria, parrocchia Sacre Stimmate, 70031 Andria, piazza Unità d'Italia.
29. Comune di Andria, parrocchia SS. Trinità, 70031 Andria, piazza SS. Trinità.
30. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia Cattedrale Basilica di S. Sabino, 70053 Canosa di Puglia, piazza S. Sabino.
31. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia Gesù Giuseppe Maria, 70053 Canosa di Puglia, piazza S. Lucia.
32. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia Gesù Liberatore, 70053 Canosa di Puglia, via Andria.
33. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia Maria SS. del Rosario, 70053 Canosa di Puglia, via Toselli.
34. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia S. Francesco e Biagio, 70053 Canosa di Puglia, via Matteotti, 1.
35. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia San Giovanni al Piano, 70053 Canosa di Puglia, via Legnano, 33.
36. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia S. Teresa, 70053 Canosa di Puglia, via Duca d'Aosta, 12.
37. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia S. Antonio di Padova, 70050 frazione Loconia, via S. Antonio.
38. Comune di Minervino Murge, parrocchia Beata Vergine Immacolata, 70055 Minervino Murge, piazza Bovio, 30.

39. Comune di Minervino Murge, parrocchia Madonna del Sabato, 70055 Minervino Murge, contrada Madonna del Sabato.

40. Comune di Minervino Murge, parrocchia Maria SS. Incoronata, 70055 Minervino Murge, via Imbriani, 99.

41. Comune di Minervino Murge, parrocchia Santa Maria Assunta, 70055 Minervino Murge, via Vescovado.

42. Comune di Minervino Murge, parrocchia S. Michele Arcangelo, 70055 Minervino Murge, piazza Gramsci.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ventiquattro chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Bari:

1. Comune di Andria, chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, 70021 Andria, via Montegrappa.

2. Comune di Andria, chiesa parrocchiale dell'Immacolata, 70031 Andria, via Regina Margherita.

3. Comune di Andria, chiesa parrocchiale Maria SS.ma dei Miracoli, 70031 Andria, piazza Pio X.

4. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Agostino, 70031 Andria, piazza S. Agostino.

5. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Andrea, 70031 Andria, via Lucrezio.

6. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Domenico, 70031 Andria, piazza Manfredi, 11.

7. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Francesco, 70031 Andria, via S. Francesco.

8. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Giuseppe e S. Michele Arcangelo, 70031 Andria, via S. Angelo.

9. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Luigi in località Castel del Monte, 70031 contrada Castel del Monte.

10. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Maria Addolorata alle Croci, 70031 Andria, via Croci.

11. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta e S. Isidoro, 70031 Andria, contrada Montegrosso.

12. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Nicola, 70031 Andria, piazza S. Nicola.

13. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Riccardo, 70031 Andria, rione S. Valentino.

14. Comune di Andria, chiesa parrocchiale SS.ma Annunziata, 70031 Andria, via S.M. Vetere.

15. Comune di Andria, chiesa parrocchiale SS.mo Crocifisso, 70031 Andria, via Crocifisso.

16. Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale Gesù Giuseppe e Maria, 70053 Canosa di Puglia, via S. Lucia.

17. Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale Maria SS.ma del Carmine, 70053 Canosa di Puglia, via Carmelitani, 1.

18. Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale S. Lucia, 70053 Canosa di Puglia, piazza Antica.

19. Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale S. Teresa, 70053 Canosa di Puglia, via Duca d'Aosta.

20. Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale S. Antonio di Padova, 70050 Loconia, piazza S. Antonio.

21. Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, 70055 Minervino di Murge, piazza Bovio, 30.

22. Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale Maria SS.ma Incoronata, 70055 Minervino Murge, via Imbriani, 99.

23. Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, 70055 Minervino Murge, via Vescovado.

24. Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale S. Michele, 70055 Minervino Murge, piazza Gramsci.

Art. 4.

Alle ventiquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti undici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI BARI

1. Comune di Andria, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 70031 Andria, piazza Manfredi, 11; per quanto concerne i locali siti in via Vienna, 70031 Andria (sede della parrocchia S. Paolo Apostolo) la parrocchia S. Paolo Apostolo, sita in Andria 70031 in via Vienna; per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in S. Francesco, sita in 70031 Andria, via S. Francesco.

2. Comune di Andria, chiesa parrocchiale di S. Francesco, sita in 70031 Andria, via S. Francesco per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria Assunta in S. Francesco, sita in 70031 Andria, via S. Francesco.

3. Comune di Andria, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 70031 Andria, piazza S. Nicola per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria Assunta in S. Francesco, sita in 70031 Andria, via S. Francesco.

4. Comune di Andria, chiesa parrocchiale dell'Immacolata, 70031 Andria, via Regina Margherita, succede la parrocchia della Beata Vergine Immacolata, sita in 70031 Andria, via Regina Margherita.

5. Comune di Andria, chiesa parrocchiale SS.mo Crocifisso, 70031 Andria, via Crocifisso, succede la parrocchia Gesù Crocifisso, 70031 Andria, via Crocifisso.

6. Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Andrea, 70031 Andria, via Lucrezio, succede la parrocchia S. Andrea Apostolo, 70031 Andria, via Lucrezio.

7. Comune di Andria, chiesa parrocchiale Maria SS.ma dei Miracoli, 70031 Andria, piazza Pio X, succede la parrocchia S. Maria dei Miracoli, 70031 Andria, piazza Pio X.

8. Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, 70055 Minervino Murge, piazza Bovio, 30, succede la parrocchia Beata Vergine Immacolata, 70055 Minervino Murge, piazza Bovio, 30.

9. Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale S. Michele, 70055 Minervino Murge, piazza Gramsci, succede la parrocchia S. Michele Arcangelo, 70055 Minervino Murge, piazza Gramsci.

10. Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 70053 Canosa di Puglia, piazza Antica, per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia dei S. Francesco e Biagio, 70053 Canosa di Puglia, via Matteotti, 1.

11. Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale Maria SS.ma del Carmine, siita in 70053 Canosa di Puglia, via Carmelitani, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di Gesù Liberatore, sita in 70053 Canosa di Puglia, via Andria;

— relativamente alle restanti tredici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovrannno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A9207

DECRETO 20 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinque parrocchie della diocesi «Prelatura di Loreto».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 agosto 1986, con il quale il vescovo della diocesi «Prelatura di Loreto» determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinque parrocchie costituite nella diocesi «Prelatura di Loreto» tutte in comune della provincia di Ancona, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Loreto, parrocchia della Santa Casa, sita in 60025 Loreto, piazza della Madonna, 2.

2. Loreto, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, sita in 60025 Loreto, via Piana, 2.

3. Loreto, parrocchia della Sacra Famiglia e San Camillo, sita in 60025 Loreto, via San Francesco, 34.

4. Loreto, parrocchia di San Flaviano, sita in 60025 Loreto, via Villa Musone, 170.

5. Loreto, parrocchia della Beata Maria Vergine Adolescente, sita in 60025 Loreto, via Villa Costantina.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

Le parrocchie dovrannno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A9208

DECRETO 20 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cefalù.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 2 luglio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Cefalù determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi di Cefalù, tutte in comuni della provincia di Palermo, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Alia, parrocchia S. Maria delle Grazie, sita in 90021 Alia, piazza Matrice.

2. Alia, parrocchia S. Anna, sita in 90021 Alia, via Garibaldi.

3. Alimena, parrocchia S. Maria Maddalena, sita in 90020 Alimena, piazza Regina Margherita.

4. Aliminusa, parrocchia S. Anna, sita in 90020 Aliminusa, piazza S. Anna.

5. Blufi, parrocchia Cristo Re, sita in 90020 Blufi, corso Italia.

6. Blufi, parrocchia S. Giuseppe, sita in 90020 Firrarello.

7. Bompietro, parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in 90020 Bompietro, piazza Madre Chiesa.

8. Bompietro, parrocchia Sacra Famiglia, sita in 90020 Locati.

9. Caltavuturo, parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in 90022 Caltavuturo.

10. Caltavuturo, parrocchia S. Maria di Gesù, sita in 90022 Caltavuturo.

11. Campofelice di Roccella, parrocchia S. Rosalia V., sita in 90010 Campofelice di Roccella, piazza Garibaldi.

12. Castelbuono, parrocchia S. Natività di Maria Vergine, sita in 90013 Castelbuono.

13. Castelbuono, parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 90013 Castelbuono, piazza Margherita.

14. Castelbuono, parrocchia S. Antonio Martire, sita in 90013 Castelbuono.

15. Castellana Sicula, parrocchia S. Francesco di Paola, sita in 90020 Castellana Sicula.

16. Castellana Sicula, parrocchia S. Giuseppe, sita in 90020 Calcarelli.

17. Castellana Sicula, parrocchia SS. Crocifisso, sita in 90020 Nociazzi.

18. Cefalù, parrocchia della Cattedrale, sita in 90015 Cefalù, via Passafiume.

19. Cefalù, parrocchia S. Francesco, sita in 90015 Cefalù, piazza S. Francesco.

20. Cefalù, parrocchia S. Maria d'Itria e S. Giovanni, sita in 90015 Cefalù, piazza Crispi.

21. Cefalù, parrocchia SS. Salvatore alla Torre, sita in 90015 Cefalù, via Roma.

22. Cefalù, parrocchia S. Agata V.M., sita in 90015 Cefalù, contrada Caldura.

23. Cefalù, parrocchia Spirito Santo, sita in 90015 Cefalù, contrada Spinito.

24. Cefalù, parrocchia Maria SS. Addolorata, sita in 90015 Cefalù, contrada Ferla.

25. Cefalù, parrocchia S. Ambrogio, sita in 90010 S. Ambrogio.

26. Collesano, parrocchia S. Pietro, sita in 90016 Collesano.

27. Gangi, parrocchia S. Nicolò, sita in 90024 Gangi, piazza del Popolo.

28. Gangi, parrocchia S. Cataldo, sita in 90024 Gangi, corso G. F. Vitale.

29. Gangi, parrocchia SS. Salvatore, sita in 90024 Gangi, via Salvatore.

30. Gangi, parrocchia S. Maria, sita in 90024 Gangi, via Vittorio Emanuele.

31. Geraci Siculo, parrocchia S. Maria Maggiore, sita in 90010 Geraci Sicolo, piazza del Popolo.

32. Gratteri, parrocchia S. Michele Arcangelo, sita in 90010 Gratteri, via Roma.

33. Isnello, parrocchia S. Nicolò di Bari, sita in 90010 Isnello, via Matrice.

34. Isnello, parrocchia S. Paolo Apostolo, sita in 90010 Piano Zucchi.

35. Lascari, parrocchia S. Michele Arcangelo, sita in 90010 Lascari.

36. Lascari, parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 90010 Lascari, contrada Piana.

37. Montemaggiore Belsito, parrocchia S. Agata V.M., sita in 90020 Montemaggiore Belsito.

38. Petralia Soprana, parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in 90026 Petralia Soprana.

39. Petralia Soprana, parrocchia SS. Trinità, sita in 90020 Fasanò.

40. Petralia Soprana, parrocchia Madonna Addolorata, sita in 90020 Raffo.

41. Petralia Soprana, parrocchia S. Giuseppe, sita in 90020 Cipampini.

42. Petralia Soprana, parrocchia S. Giovanni, sita in 90020 S. Giovanni.

43. Petralia Sottana, parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 90027 Petralia Sottana, piazza Duomo.

44. Petralia Sottana, parrocchia Madonna delle Nevi, sita in 90020 Piano Battaglia.

45. Polizzi Generosa, parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 90028 Polizzi Generosa, via Roma.

46. Polizzi Generosa, parrocchia S. Orsola, sita in 90028 Polizzi Generosa.

47. Pollina, parrocchia Santi Giovanni e Paolo, sita in 90010 Pollina.

48. Pollina, parrocchia Maria SS. della Lettera, sita in 90010 Finale.

49. S. Mauro Castelverde, parrocchia S. Maria de Francis, sita in 90020 S. Mauro Castelverde, piazza Municipio.

50. S. Mauro Castelverde, parrocchia S. Giorgio, sita in 90020 S. Mauro Castelverde.

51. Scillato, parrocchia Maria SS. della Catena, sita in 90020 Scillato.

52. Sclafani Bagni, parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 90020 Sclafani Bagni.

53. Valledolmo, parrocchia Immacolata, sita in 90029 Valledolmo.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantasei chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Palermo:

1. Alia, parrocchia S. Maria delle Grazie, sita in 90021 Alia, piazza Matrice.

2. Alia, chiesa parrocchiale S. Anna, sita in 90021 Alia, via Garibaldi.

3. Alimena, chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena, sita in 90020 Alimena, piazza Regina Margherita.

4. Aliminusa, chiesa parrocchiale S. Anna, sita in 90020 Aliminusa, piazza S. Anna.

5. Blufi, chiesa parrocchiale Cristo Re, sita in 90020 Blufi, corso Italia.

6. Blufi, chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 90020 Firrarello.

7. Bompietro, chiesa parrocchiale Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in 90020 Bompietro.

8. Bompietro, chiesa parrocchiale Sacra Famiglia, sita in 90020 Locati.

9. Caltavuturo, chiesa parrocchiale Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in 90020 Caltavuturo.

10. Caltavuturo, chiesa parrocchiale S. Maria di Gesù, sita in 90022 Caltavuturo, piazza S. Francesco.

11. Campofelice di Roccella, chiesa parrocchiale S. Rosalia V., sita in 90010 Campofelice di Roccella.

12. Castelbuono, chiesa parrocchiale S. Natività di Maria Vergine, sita in 90013 Castelbuono.

13. Castelbuono, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, sita in 90013 Castelbuono, piazza Margherita.

14. Castelbuono, chiesa parrocchiale S. Antonino Martire, sita in 90013 Castelbuono.

15. Castellana Sicula, chiesa parrocchiale S. Francesco di Paola, sita in 90020 Castellana Sicula.

16. Castellana Sicula, chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 90020 Calcarelli.

17. Castellana Sicula, chiesa parrocchiale SS. Crocifisso, sita in 90020 Nociazzi.

18. Cefalù, chiesa parrocchiale S. Francesco, sita in 90015 Cefalù, piazza S. Francesco.

19. Cefalù, chiesa parrocchiale S. Maria d'Itria e S. Giovanni, sita in 90015 Cefalù, piazza F. Crispi.

20. Cefalù, chiesa parrocchiale SS. Salvatore alla Torre, sita in 90015 Cefalù, via Roma.

21. Cefalù, chiesa parrocchiale Maria SS. Addolorata, sita in 90020 Cefalù, contrada Ferla.

22. Cefalù, chiesa parrocchiale S. Ambrogio, sita in 90010 S. Ambrogio.

23. Collesano, chiesa parrocchiale S. Pietro, sita in 90016 Collesano, via Vittorio Emanuele.

24. Gangi, chiesa parrocchiale S. Nicolò, sita in 90024 Gangi, piazza del Popolo.

25. Gangi, chiesa parrocchiale S. Cataldo, sita in 90024 Gangi, corso G. F. Vitale.

26. Gangi, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, sita in 90024 Gangi, via Salvatore.

27. Gangi, chiesa parrocchiale S. Maria, sita in 90024 Gangi, via Vittorio Emanuele.

28. Geraci Siculo, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, sita in 90010 Geraci Siculo, piazza del Popolo.

29. Gratteri, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, sita in 90010 Gratteri, via Roma.

30. Isnello, chiesa parrocchiale S. Nicolò di Bari, sita in 90010 Isnello, via Matrice.

31. Isnello, chiesa parrocchiale S. Paolo Apostolo, sita in 90010 Piano Zucchi.

32. Lascari, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, sita in 90010 Lascari.

33. Montemaggiore Belsito, chiesa parrocchiale S. Agata V.M., sita in 90020 Montemaggiore Belsito.

34. Petralia Soprana, chiesa parrocchiale Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in 90026 Petralia Soprana.

35. Petralia Soprana, chiesa parrocchiale SS. Trinità, sita in 90020 Fasanò.

36. Petralia Soprana, chiesa parrocchiale Madonna Addolorata, sita in 90020 Raffo.

37. Petralia Sottana, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, sita in 90027 Petralia Sottana, piazza Duomo.

38. Polizzi Generosa, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, sita in 90028 Polizzi Generosa, via Roma.

39. Polizzi Generosa, chiesa parrocchiale S. Orsola, sita in 90028 Polizzi Generosa.

40. Pollina, chiesa parrocchiale Santi Giovanni e Paolo, sita in 90010 Pollina.

41. Pollina, chiesa parrocchiale Maria SS. della Lettera, sita in 90010 Finale.

42. S. Mauro Castelverde, chiesa parrocchiale S. Maria de Francis, sita in 90020 S. Mauro Castelverde.

43. S. Mauro Castelverde, chiesa parrocchiale S. Giorgio, sita in 90020 S. Mauro Castelverde.

44. Scillato, chiesa parrocchiale Maria SS. della Catena, sita in 90020 Scillato.

45. Sclafani Bagni, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, sita in 90020 Sclafani Bagni.

46. Valledolmo, chiesa parrocchiale Immacolata, sita in 90029 Valledolmo.

Art. 4.

Alle quarantasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A9160

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1986.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter* del medesimo decreto, per il biennio 1986-87.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerato che l'art. 72-*ter*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal fine, occorre stabilire il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonchè il coefficiente moltiplicatore da applicare al predetto valore medio;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, con il quale le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari, dei termini disposti con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 hanno effetto dal 1° gennaio 1986;

Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 1985 con il quale veniva stabilito per l'anno 1985 il valore medio del reddito agrario, riferibile a ciascun capo allevato entro i limiti della potenzialità del fondo nonchè il coefficiente moltiplicatore da applicare al valore medio;

Considerato che ai sensi del secondo comma del citato art. 72-*ter* entro il 31 dicembre dell'anno corrente occorre stabilire, per il biennio 1986-87 gli anzidetti parametri;

Ravvisata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 1986 e 1987, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo, di cui al secondo comma lettera *b*), dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali ai sensi dell'art. 72-*ter* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, è determinato secondo i criteri previsti dalle tabelle numeri 1, 2 e 3, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per lo stesso periodo indicato nel precedente articolo, il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TABELLA 1

FASCE DI QUALITA

1ª *fascia*:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

2ª *fascia*
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

3ª *fascia*
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

4ª *fascia*
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommacheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumento (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumento uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

5ª *fascia*:
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

6ª *fascia*:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

Fasce di qualità	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha.	N. capi allevabili per Ha.	N. capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100.000\right)$	N. capi tassabili ex art. 28 per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	»	»	»
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	»	»	»
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	»	»	»
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	»	»	»
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	»	»	»

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)					
			Fasce di qualità					
			R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A. 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000
			1	2	3	4	5	6
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,52	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12
Tacchini da carne	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,55	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00
Lepri, visoni e nutrie	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99
Pesci (*) da riproduzione q.li	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22
Pesci (*) consumo q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonchè in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

86A9388

TABELLA 3

(B) Capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100.000 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Fasce di qualità						Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,48	0,20	58.219,18
5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34.979,42
8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20.000,00
21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23.351,65
262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,66	1.050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10.000,00
177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,03	1.135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
1.500,00	857,14	1.000,00	357,14	317,47	26,60	6.000,00	3.428,56	4.000,00	1.428,56	1.269,88	106,40	116,67
2.210,52	1.263,15	1.473,67	526,32	467,84	39,20	8.842,08	5.052,60	5.894,68	2.105,28	1.871,36	156,80	79,17
109,37	62,49	72,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1.600,15
350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1.400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
164,06	93,75	109,40	39.06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1.066,63
525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2.100,00	1.200,00	1.400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1.448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
1.750,00	1.000,00	1.166,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
1.750,00	1.000,00	1.166,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
5.250,00	3.000,00	3.500,00	1.250,00	1.111,11	93,10	21.000,00	12.000,00	14.000,00	5.000,00	4.444,44	372,40	33,33
244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
1.555,55	888,88	1.037,00	370,37	329,22	27,59	6.222,20	3.555,52	4.148,00	1.481,48	1.316,88	110,36	112,50
210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3.834,01
22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7.664,56
143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,55	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1.216,72
16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10.665,00
26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4.166,67
4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43.367,35
10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16.666,67
26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 novembre 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 recante le norme di applicazione del regolamento CEE n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977 relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1983, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello ed il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 1986;

Visto il regolamento CEE n. 2886 del 18 settembre 1986 con il quale la commissione, al fine di adeguare le proprie disposizioni a quelle previste dalla direttiva n. 70/524/CEE relativa ai quantitativi massimi di alcune sostanze che possono essere utilizzate per l'alimentazione delle diverse specie animali, ha modificato il quantitativo di rame da incorporare sotto forma di solfato pentaidrato nel latticello e nel latte scremato che beneficia dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento CEE n. 2793/77;

Considerato che in relazione all'intervenuta normativa comunitaria occorre modificare le disposizioni precedentemente impartite;

Decreta:

Articolo unico

In tutti gli articoli e gli allegati del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 il termine di «175 gr» relativo al quantitativo di solfato di rame pentaidrato da incorporare nel latticello e nel latte scremato e sostituito da «130 gr».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A9443

DECRETO 1° dicembre 1986.

Modificazione all'art. 14, primo comma, del decreto ministeriale 2 gennaio 1985 recante modifiche di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva previsto dai regolamenti CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare l'art. 12 con il quale vengono fissati i criteri di determinazione dell'anticipo sull'importo dell'aiuto spettante ai produttori associati;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, recante modalità di applicazione del regime di aiuto di cui sopra, ed in particolare l'art. 14 con il quale viene operata la scelta del criterio di cui all'art. 12 del citato regolamento CEE n. 2261/84;

Considerata la necessità di assicurare, in tempi brevi, la corresponsione del suddetto anticipo spettante per la campagna di commercializzazione 1985-86 ai produttori associati;

Ritenuto che, nelle more del completamento delle operazioni di costituzione dello schedario oleicolo, occorre provvedere a garantire il pagamento almeno di una quota dell'acconto sull'aiuto spettante ai produttori associati;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di fissare la percentuale dell'acconto da anticipare con la necessaria tempestività;

Ritenuto, altresì, di dover modificare l'art. 14 del soprarichiamato decreto ministeriale;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 14, primo comma, del decreto ministeriale 2 gennaio 1985 specificato nelle premesse, l'AIMA è autorizzata, per la campagna di commercializzazione 1985-86, ad anticipare ai produttori associati l'85% dell'importo dell'acconto determinato mediante l'applicazione delle rese CEE in olive ed in olio al numero degli olivi in produzione denunciato dai singoli aventi diritto.

Tale anticipo non può, comunque, essere superiore all'importo dell'aiuto calcolato con riferimento al quantitativo globale di olio desumibile dalla domanda di aiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A9491

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 novembre 1986.

Approvazione del nuovo regolamento per l'attuazione del servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche a carattere internazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1979, con il quale e stato istituito il servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1980, contenente emendamenti al terzo comma dell'articolo 1 del regolamento approvato con il decreto suddetto;

Ritenuta l'opportunità di modificare il succitato regolamento al fine di ottenere delle rilevazioni più significative sia ai fini del riconoscimento della qualifica di fiera internazionale sia per poter fornire agli organismi internazionali interessati dati più aderenti alle mutate condizioni operative degli organismi fieristici;

Decreta:

Il regolamento per l'attuazione del servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, approvato con decreto ministeriale dell'8 giugno 1979, modificato con decreto ministeriale del 22 luglio 1980, è sostituito dal seguente:

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e soggetti

È istituito un servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche richiedenti il riconoscimento dell'internazionalità e su quelle già qualificate internazionali ai fini di una maggiore qualificazione delle manifestazioni stesse e per l'accertamento delle condizioni e degli elementi necessari per l'attribuzione o la revoca da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della predetta qualifica.

Il controllo riguarda la superficie, gli espositori, i visitatori e l'idoneità dei servizi forniti agli operatori, secondo i criteri e le modalità appresso indicati.

In relazione all'interesse generale dell'economia, alla specifica competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'esigenza di dare carattere di ufficialità ai dati statistici, il controllo di cui trattasi, ritenuto elemento essenziale per l'attribuzione o la revoca della qualifica di internazionale, viene esercitato dal Ministero stesso, tramite la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

I direttori degli UU.PP.I.C.A. potranno essere incaricati dell'espletamento di tale controllo, da effettuarsi anche tramite il personale in servizio presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tenuto conto dell'interesse specifico delle manifestazioni fieristiche all'attribuzione o al mantenimento dell'internazionalità, l'onere di tali controlli è a carico degli organizzatori delle manifestazioni interessate.

Detto onere consiste nel rimborso delle spese di viaggio e nella corresponsione del trattamento economico di missione al personale ispettore.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito un comitato presieduto dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, e composto da:

il dirigente della divisione IV;

un rappresentante dell'ente autonomo fieristico di Milano;

un rappresentante dell'ente autonomo fieristico di Bari;

un rappresentante dell'ente autonomo fieristico di Verona;

un rappresentante dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

un rappresentante dell'ente autonomo fieristico di Bologna;

tre rappresentanti designati dall'A.E.F.I.;

un rappresentante della Confindustria;

un rappresentante della Confcommercio.

Le funzioni di segreteria dell'organo collegiale di cui sopra verranno svolte da un funzionario della divisione IV.

Il comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo.

A tal fine:

esamina i dati rilevati al termine del controllo statistico annuale;

predispone periodicamente il piano visite ispettive che potranno essere effettuate anche dai membri del comitato medesimo;

avanza proposte atte ad assicurare la veridicità dei dati statistici e a migliorare l'efficacia della rilevazione.

Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali membri del comitato designano, con criterio di rotazione annuale, un loro rappresentante, che sarà chiamato a partecipare alle riunioni annuali dell'apposita commissione consultiva per il riconoscimento e la revoca della qualificazione di internazionale nonchè per le autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Criteri generali

Il controllo statistico delle manifestazioni fieristiche concerne:

a) la superficie netta utilizzata dagli espositori, distinta in «superficie coperta» e «superficie scoperta», con la specificazione, per entrambe le categorie, di «superficie utilizzata da espositori italiani» e «superficie utilizzata da espositori esteri»;

b) gli espositori, suddivisi in «espositori diretti» ed «espositori indiretti».

Gli espositori diretti ed indiretti sono distinti in «italiani» ed «esteri» e all'interno delle due categorie sarà indicato anche il totale.

Per gli espositori esteri sarà specificato il Paese di provenienza;

c) i visitatori, possibilmente, suddivisi in italiani ed esteri;

d) i servizi generali a disposizione degli espositori e dei visitatori.

Gli organizzatori dovranno comunque trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi a ciascuna manifestazione, riepilogati negli appositi moduli, entro e non oltre trenta giorni dalla chiusura della manifestazione stessa.

Il mancato invio dei risultati della rilevazione e l'infedeltà dei dati relativi possono comportare revoca della qualifica «internazionale».

DELLA RILEVAZIONE

Art. 3.

Superficie

È considerata «superficie locata utilizzata dagli espositori (netta)» soltanto la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori, rilevabili come appresso indicato, quale risulta dalle fatture regolarmente emesse e contabilizzate.

È considerata a tal fine soltanto la superficie per la quale è pagato il prezzo del relativo contratto di esposizione, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione.

Per la rilevazione della superficie netta, non sono prese in considerazione le superfici concesse a titolo gratuito a meno che non si tratti di partecipazioni ufficiali estere o di enti ed organismi a livello nazionale o internazionale.

Il funzionario incaricato della visita ispettiva deve, comunque, evidenziare nella relazione i mq concessi a titolo gratuito, nonchè gli enti o comitati beneficiari. Parimenti, non sono prese in considerazione le superfici adibite a servizi, parcheggi, ristori, sale riunioni, scale, corsie, etc.

La superficie netta è ripartita in «superficie coperta» e «superficie scoperta» e nel loro ambito suddivisa in superficie utilizzata da espositori esteri e superificie utilizzata da espositori italiani. Nella rilevazione verrà indicato anche il totale della superficie locata ad espositori esteri e di quella locata ad espositori italiani.

Per «superficie coperta» si intende esclusivamente la superficie relativa ai padiglioni fissi.

Art. 4.

Espositori diretti

Si intendono espositori diretti quelli che occupano uno stand in nome e per conto della propria azienda, sono intestatari della fattura emessa dagli organizzatori per lo spazio occupato e pagano direttamente l'importo della fattura.

In caso di partecipazioni collettive (consorzi, associazioni, ecc.) qualora l'intestatario della fattura sia il consorzio o associazione stessa, le ditte iscritte verranno conteggiate come espositori diretti a condizione che:

a) nella domanda di partecipazione esse vengano elencate dal titolare dello stand collettivo;

b) espongano effettivamente i propri prodotti nello spazio locato e siano inserite nel catalogo ufficiale della mostra.

Sono, altresì, considerati espositori diretti e compresi fra gli «esteri» i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri purchè ad essi siano intestate le fatture relative allo spazio occupato ed essi stessi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture.

Qualora i suddetti rappresentino, sempre in via esclusiva, più ditte verranno conteggiati come espositori diretti «esteri», tante volte quante sono le ditte estere rappresentate.

Art. 5.

Espositori indiretti

Si considerano espositori indiretti quelli che, senza avere uno stand proprio, sono presenti nello stand di un espositore diretto.

L'espositore indiretto non può essere conteggiato se per la sua presenza l'espositore diretto non avrà versato la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione.

Art. 6.

Disposizioni comuni sugli espositori

L'espositore diretto o indiretto che presenta gli stessi prodotti in più stands viene conteggiato una sola volta.

Qualora uno stesso espositore presenti prodotti di natura diversa, esso è conteggiato tante volte quanti sono i settori merceologici in cui è presente.

Nell'ambito delle predette categorie (espositori diretti o indiretti) devono essere rilevati i produttori che partecipano alla mostra.

Le associazioni di categoria, gli enti, le società e le ditte presenti per fornire informazioni di carattere generale o prestare servizi (trasporti, P.T., banche, ecc.) agli espositori ed ai visitatori non sono considerati espositori, a meno che essi abbiano i requisiti e sussistano le condizioni per essere qualificati espositori diretti, secondo i criteri di cui all'art. 4.

Gli espositori sono classificati in «italiani» ed «esteri» a seconda che la sede delle ditte produttrici sia in Italia o all'estero.

È considerato altresì italiano l'espositore che presenti prodotti fabbricati in Italia su licenza estera e con marchio della ditta estera concedente.

Art. 7.

Visitatori

Per visitatore si intende in genere qualunque persona che sia entrata ad una manifestazione fieristica e che abbia presentato al controllo di ingresso un biglietto o altro documento dimostrativo del pagamento dei diritti di ingresso ovvero un biglietto di invito munito di talloncino di controllo.

Ai fini della rilevazione e del conteggio:

1) i visitatori che acquistano biglietti anche ridotti sono conteggiati per intero ed il loro numero deve corrispondere a quello dei biglietti venduti quali risultano dal borderau della SIAE e dalla contabilità degli organizzatori;

2) i visitatori il cui accesso è gratuito sono conteggiati a condizione che abbiano esibito e consegnato una carta o un talloncino, i quali contengano tutti gli elementi per una qualificata identificazione dei visitatori stessi.

Il numero di tali visitatori corrisponde al numero delle carte o talloncini raccolti.

I visitatori le cui carte o talloncini non consentono la precisa identificazione non sono conteggiati;

3) i visitatori stranieri sono conteggiati qualora sia possibile la loro identificazione a mezzo di apposite tessere, carte di legittimazione, talloncini o altro;

4) le tessere d'onore, degli espositori, della stampa e comunque tutte quelle di servizio non vanno conteggiate;

5) le tessere, i biglietti e ogni altro documento per i visitatori che abbiano validità permanente o giornaliera vanno conteggiati una sola volta, purchè al momento della loro esibizione all'ingresso venga consegnato un talloncino o altro analogo documento comprovante l'avvenuta visita alla manifestazione;

6) per le manifestazioni il cui ingresso è riservato a particolari categorie professionali, sono considerati operatori coloro che abbiano dimostrato l'appartenenza alla particolare categoria ammessa e che abbiano consentito la loro identificazione precisa mediante la compilazione di apposite schede, cartoncini o in altro idoneo modo.

Tutte le tessere, gli inviti, talloncini e altro dei visitatori conteggiabili devono trovare corrispondenza agli atti in possesso degli organizzatori.

In caso di manifestazioni che si svolgono contemporaneamente nello stesso quartiere fieristico, i controlli e le statistiche saranno effettuate per ogni singola rassegna.

Art. 8.

Servizi

Durante il controllo verrà rilevato se, all'interno della struttura espositiva, sono garantiti i seguenti servizi generali:

sale convegni (numero, capacità di posti);
interpreti;
prenotazione viaggi e alberghiera;
servizi di telecomunicazioni;
servizi bancari;
sala stampa;
servizi di ristoro;
pronto soccorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A9284

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 dicembre 1986.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da atrazina e simazina in provincia di Ferrara. (Ordinanza n. 843/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 1 dell'art. 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il telex della prefettura di Ferrara del 26 novembre 1986 n. 2334/GAB con il quale viene segnalata la presenza di atrazina e simazina nell'acqua dell'acquedotto che alimenta i comuni di Comacchio, Codigoro, Goro, Mesola, Berra, Lagosanto, Iolanda di Savoia, Massafiscaglia;

Considerato che nel corso della riunione tenuta presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 1° dicembre 1986, con la partecipazione anche di rappresentanti della regione Emilia-Romagna, della provincia di Ferrara, dei comuni interessati, del consorzio acquedotto del basso ferrarese, è emerso che è in atto una gravissima emergenza idrica determinata dall'inquinamento da atrazina e simazina delle acque del fiume Po che alimenta l'acquedotto a servizio dei comuni sopracitati;

Tenuto conto che per fronteggiare tale emergenza è necessario realizzare con urgenza un doppio intervento; il primo consistente nella installazione di un impianto di depurazione a carbone attivo in polvere, per consentire temporaneamente il ripristino della erogazione dell'acqua potabile per un costo presunto di lire 500 milioni comprensivo di I.V.A.; il secondo consistente nella realizzazione di un impianto di potabilizzazione a carbone attivo granulare rigenerabile, per un costo complessivo di lire 5.500.000.000 comprensivo di I.V.A. Quest'ultimo impianto fa parte di un progetto presentato dalla regione Emilia-Romagna in data 19 settembre 1986 al Ministro del bilancio e della programmazione economica con la richiesta di finanziamento nell'ambito del F.I.O. per l'anno 1986;

Considerato che i tempi occorrenti per la valutazione ed approvazione da parte del CIPE del cennato progetto FIO, a causa della emergenza in atto, non sono compatibili con l'esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile gli interventi,

Ravvisata la necessità di dover provvedere con immediatezza per assicurare la potabilità dell'acqua nei cennati comuni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo speciale di L. 500.000.000 per la realizzazione di un impianto di depurazione a carbone attivo in polvere, in grado di consentire temporaneamente il ripristino dell'erogazione di acqua potabile dall'acquedotto intercomunale di Serravalle - Consorzio acquedotto basso ferrarese - ai comuni di cui in premessa.

Art. 2.

È anticipata alla regione Emilia-Romagna la somma occorrente alla realizzazione, nello stesso acquedotto, dell'impianto di potabilizzazione a carbone attivo granulare rigenerabile, per un importo massimo di L. 5.500.000.000.

Tale anticipazione sarà recuperata ad approvazione e finanziamento del progetto F.I.O. indicato in premessa.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna realizza le opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 con il rito della somma urgenza.

Art. 4.

Il Servizio opere pubbliche di emergenza è incaricato dell'alta vigilanza. A tal fine si avvale, per il controllo del processo tecnico scientifico dei lavori, della S.p.a. Castalia e, ai fini sanitari, della consulenza dell'Istituto superiore della sanità.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9536

ORDINANZA 3 dicembre 1986.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da atrazina e simazina in provincia di Rovigo. (Ordinanza n. 844/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 1 dell'art. 11 della legge 28 ottobre 1986, n.730;

Visto il telex della prefettura di Rovigo del 28 novembre 1986, n. 1200/15-5/GAB., e successive comunicazioni, con cui viene segnalata la presenza di atrazina e simazina nell'acqua degli acquedotti «Delta del Po e Medio Polesine» che alimentano numerosi comuni della provincia;

Considerato che nel corso della riunione tenuta presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 1° dicembre 1986, con la partecipazione del prefetto di Rovigo nonché di rappresentanti della regione Veneto di alcuni comuni interessati dal Consorzio acquedotto Delta del Po con sede in Adria e del Consorzio acquedotto del Medio Polesine con sede in Gavello, è emerso che è in atto una gravissima emergenza idrica determinata dall'inquinamento da atrazina e simazina delle acque del fiume Po che alimentano gli acquedotti a servizio dei comuni di Adria, Ariano Polesine, Contarina, Corbola, Crespino, Donada, Gavello, Papozze, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana;

Tenuto conto che per fronteggiare tale emergenza è necessario realizzare con urgenza un doppio intervento: il primo consistente nella installazione di impianti di depurazione per consentire il temporaneo ripristino della erogazione dell'acqua potabile per un costo presunto di L. 600.000.000; il secondo consistente nella realizzazione di impianti di potabilizzazione che consentano la soluzione definitiva del problema per un costo complessivo di L. 6.000.000.000.

Questi ultimi impianti faranno parte di un progetto da presentarsi dalla regione Veneto al Ministro del bilancio e della programmazione economica con la richiesta di finanziamento nell'ambito del F.I.O. per l'anno 1987;

Considerato che i tempi occorrenti per la predisposizione dei progetti, per la loro valutazione ed approvazione da parte del CIPE, a causa della emergenza in atto, non sono computabili con l'esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile gli interventi;

Ravvisata la necessità di dover provvedere con immediatezza per assicurare la potabilità dell'acqua nei cennati comuni;

Avvalendosi dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato alla regione Veneto un contributo speciale nella misura massima di L. 600.000.000 per la realizzazione di un impianto di depurazione che consenta il temporaneo ripristino dell'erogazione di acqua potabile degli acquedotti che servono i comuni di cui in premessa.

Art. 2.

È anticipata alla regione Veneto la somma occorrente alla realizzazione, negli stessi acquedotti, dei necessari impianti di potabilizzazione per un importo massimo di L. 6.000.000.000.

Tale anticipazione sarà recuperata ad approvazione e finanziamento del progetto F.I.O. indicato in premessa.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale del Veneto realizza le opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 con il rito della somma urgenza.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche di emergenza è incaricato dell'alta vigilanza. A tal fine si avvale, per il controllo del processo tecnico scientifico dei lavori della S.p.A. Castalia e, ai fini sanitari, della consulenza dell'Istituto superiore della sanità.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9537

ORDINANZA 4 dicembre 1986.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza causata dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto comunale di Borgosesia. (Ordinanza n. 845/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 11 della legge 28 ottobre 1986 n. 730;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi il 3 dicembre 1986 con la partecipazione anche di rappresentanti della regione Piemonte, e del sindaco di Borgosesia (Vercelli), è emerso che è in atto una gravissima emergenza determinata dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto del comune di Borgosesia con alto rischio per la salute dei cittadini;

Viste le note in data 3 dicembre 1986 con le quali la regione Piemonte ed il comune di Borgosesia, nel rappresentare l'emergenza in atto, dichiarano l'impossibilità di farvi fronte per mancanza dei necessari mezzi finanziari;

Ravvisata la necessità di intervenire con i poteri derogatori per assicurare l'approvvigionamento idrico, mediante la perforazione di 3 pozzi in falde acquifere idonee ad uso potabile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In attesa che l'autorità giudiziaria compia i necessari accertamenti volti all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento, il prefetto di Vercelli è autorizzato a promuovere e a coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto di Borgosesia, fatti salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili stessi.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, il prefetto di Vercelli si avvale dell'opera degli organi statali, regionali, provinciali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità dello Stato.

Art. 3.

Per l'attività di cui al precedente articolo 1 il prefetto di Vercelli si avvale di una commissione presieduta dal prefetto stesso e così composta:

1) un rappresentate della regione Piemonte;
2) un rappresentante del comune di Borgosesia;
3) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnato al prefetto di Vercelli un finanziamento di lire 700 milioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9538

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 giugno 1986, n. **840.**

Autorizzazione all'Istituto «G. Toniolo» di studi superiori, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'«Istituto "G. Toniolo" di studi superiori», in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato situato in Piacenza, via Emilia Parmense nn. 39, 41, 43, e via Ottobono, 2/*A*, disposta dalla sig.na Giuseppina Beretta con atto pubblico 25 gennaio 1983, n. 134805/13359 di repertorio, a rogito dott. Pietro Fermi notaio in Piacenza, registrato a Piacenza in data 7 febbraio 1983 al n. 812.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 138

86G1195

DECRETO 4 agosto 1986, n. **841.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma alla facoltà omonima dell'Università di Brescia.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto di tecnico laureato già assegnato all'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, viene trasferito alla cattedra di cardiologia afferente alla unità pre-dipartimentale di medicina sperimentale applicata della facoltà omonima dell'Università di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 139

86G1196

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 235

Corso dei cambi del 4 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1372 —	1372 —	1372,20	1372 —	1372 —	1372 —	1372 —	1372 —	1372 —	1372 —
Marco germanico	693,400	693,400	693,80	693,400	693,40	693,40	693,400	693,400	693,400	693,40
Franco francese	211,650	211,650	211,80	211,650	211,65	211,64	211,63	211,650	211,650	211,65
Fiorino olandese	613,620	613,620	613,70	613,620	613,62	613,60	613,58	613,620	613,620	613,62
Franco belga	33,339	33,339	33,34	33,339	33,339	33,34	33,347	33,339	33,339	33,33
Lira sterlina	1961,700	1961,700	1963 —	1961,700	1961,70	1961,95	1962,20	1961,700	1961,700	1961,70
Lira irlandese	1885,300	1885,300	1887 —	1885,300	1885,30	1885,90	1886,50	1885,300	1885,300	—
Corona danese	183,88	183,88	183,80	183,88	183,88	183,88	183,89	183,88	183,88	183,88
Dracma	9,89	9,89	9,88	9,89	—	—	9,90	9,89	9,89	—
E.C.U.	1441,70	1441,70	1442,10	1441,70	1441,70	1441,85	1442 —	1441,70	1441,70	1441,70
Dollaro canadese	992,40	992,40	993 —	992,40	992,40	992,57	992,75	992,40	992,40	992,40
Yen giapponese	8,445	8,445	8,44	8,445	8,445	8,44	8,445	8,445	8,445	8,44
Franco svizzero	831,75	831,75	832,30	831,75	831,75	831,75	831,75	831,75	831,75	831,75
Scellino austriaco	98,518	98,518	98,48	98,518	98,518	98,52	98,54	98,518	98,518	98,51
Corona norvegese	183,140	183,140	183 —	183,140	183,140	183,20	183,26	183,140	183,140	183,15
Corona svedese	199,36	199,36	199,40	199,36	199,36	199,34	199,33	199,36	199,36	199,35
FIM	280,60	280,60	280,75	280,60	280,60	280,57	280,55	280,60	280,60	—
Escudo portoghese	9,280	9,280	9,28	9,280	9,280	9,28	9,285	9,280	9,280	9,28
Peseta spagnola	10,246	10,246	10,23	10,246	10,246	10,24	10,245	10,246	10,246	10,24
Dollaro australiano	897,10	897,10	898 —	897,10	897,10	897,92	898,75	897,10	897,10	897,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1986

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1372 —	Lira irlandese	1885,90	Scellino austriaco	98,529
Marco germanico	693,400	Corona danese	183,885	Corona norvegese	183,200
Franco francese	211,640	Dracma	9,895	Corona svedese	199,345
Fiorino olandese	613,600	E.C.U.	1441,85	FIM	280,575
Franco belga	33,343	Dollaro canadese	992,575	Escudo portoghese	9,282
Lira sterlina	1961,95	Yen giapponese	8,445	Peseta spagnola	10,245
		Franco svizzero	831,75	Dollaro australiano	897,925

Media dei titoli del 4 dicembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,625
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	100 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,350
» » » » 1- 3-1983/87	100,425
» » » » 1- 4-1983/87	100,525
» » » » 1- 5-1983/87	100,775
» » » » 1- 6-1983/87	100,775
» » » » 1-11-1983/87	101,350
» » » » 1-12-1983/87	101,850
» » » » 1- 1-1984/88	100,725
» » » » 1- 2-1984/88	100,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,775
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 1- 7-1990	98,500
» » » » 1- 8-1990	98,600
» » » » 1- 9-1990	98,600
» » » » 1-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	99,025
» » » » 1-11-1983/90	103,150
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 18-12-1990	98,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,050
» » » » 17- 1-1991	98,475
» » » » 1- 2-1984/91	102,800
» » » » 18- 2-1991	98,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,250
» » » » 18- 3-1991	98,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,325
» » » » 1- 6-1984/91	101,450
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1992	99,625
» » » » 1- 2-1992	98,575
» » » » 1- 2-1995	99,925
» » » » 1- 3-1995	97,475
» » » » 1- 4-1995	97,625
» » » » 1- 5-1995	97,975
» » » » 1- 6-1995	98,350
» » » » 1- 7-1995	99,425
» » » » 1- 8-1995	99,125
» » » » 1- 9-1995	99,075
» » » » 1-10-1995	99,225
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,975
» » » 12 % 1- 2-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,725
» » » 12 % 1- 3-1988	102,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,975
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,325
» » » 12,50% 1-10-1988	103,900
» » » 12,50% 1-11-1988	104,375
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,750
» » » 12 % 1- 4-1989	103,725
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,950
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,025
» » » 12 % 1- 4-1990	105,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,850
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,125
» » » » 1983/90 11,50%	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,450
» » » » 1984/92 10,50%	108,375
» » » » 1985/93 9,60%	104,425
» » » » 1985/93 9,75%	104,725
» » » » 1985/93 8,75%	102,500
» » » » 1985/95 9%	103,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M04126

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola — Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini bianco, rosato e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2. — La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» accompagnata dall'indicazione di uno dei seguenti vitigni: Pigato, Vermentino, Rossese, è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno il 95% dei corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione di ciascuno dei vini sopra indicati, le uve a bacca di colore analogo dei vitigni non aromatiche raccomandati o autorizzati nelle province di Genova, Savona e Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento.

La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» con la specificazione «Ormeasco» è riservata al vino rosato o rosso ottenuto dai vigneti composti per almeno il 95% dal vitigno Dolcetto.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa dei vitigni non aromatici raccomandati od autorizzati in provincia di Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni geografiche: «Riviera dei Fiori», «Albenga» e «Albenganese», «Finale» o «Finalese», se esclusivamente ottenuti da uve coltivate nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3.

Il vino «Ormeasco» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» può essere designato con la sottodenominazione geografica «Riviera dei Fiori» se esclusivamente ottenuto da uve coltivate nella corrispondente zona delimitata nel successivo art. 3.

Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensioni non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I conduttori aventi vigneti iscritti «all'albo dei vigneti» per la produzione della D.O.C. «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, possono effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per rivendicare la produzione del vino «Rossese» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 3. — La zona di produzione del vino «Vermentino» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» comprende i sottoindicati territori delle province di Imperia, Savona e Genova.

La zona di produzione dei vini «Pigato» e «Rossese» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» comprende i sottoindicati territori delle province di Savona e Imperia:

in provincia di Imperia per tutto il loro territorio i comuni di: Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Cavaronica, Carpasio, Castellaro, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Licinasco, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino);

in provincia di Savona per tutto il loro territorio i comuni di: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Sportono, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico);

in provincia di Genova per tutto il loro territorio i comuni di: Arenzano e Cogoleto.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» Ormeasco comprende i territori dei seguenti comuni di provincia di Imperia: Armo, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Rezzo, Molini di Triora, Carpasio Borgomaro, Pigna, Castelvittorio, Aurigo, Badalucco, Triora, Montalto Ligure, Ranzo, Borghetto d'Arroscia, Vessalico, Aquila di Arroscia.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Riviera dei Fiori» comprende i seguenti comuni in provincia di Imperia: Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castellaro, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi e la parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora delimitato a nord dal crinale alpino.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Albenganese» comprende i seguenti comuni: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena delimitato a nord dal crinale appenninico.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Finalese» comprende tutto il territorio dei comuni di: Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Oroco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune di Calice Ligure delimitato a nord dal crinale appenninico.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini bianchi Pigato e Vermentino ed a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini rossi Ormeasco e Rossese.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per il vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino deve essere superiore al 70% per tutti i vini «Riviera ligure di ponente».

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avra diritto alla D.O.C.

La regione Liguria annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole zone geografiche o a tipi di vino, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» delimitata nell'art. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 per i vini Ormeasco, Rossese, Vermentino e Pigato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco può essere ottenuto con la tradizionale vinificazione parziale in bianco che conferisce ad esso colore rosato e puo portare, in tal caso, la menzione specifica tradizionale «Sciac-trà» che distingue tale tipologia.

Art. 6. — I vini di cui all'art. 1 all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Riviera ligure di ponente» Ormeasco:

colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo, di discreto corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Ormeasco Sciac-trà:

colore: rosa corallo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Pigato:

colore: giallo Paglierino più o meno carico;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo-mandorlato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Rossese:

colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Vermentino:

colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco derivante da uve aventi una gradazione alcoolica minima naturale di 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5, può portare la qualificazione aggiuntiva «superiore». Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Fatto salvo l'uso di nomi aziendali non è consentito l'uso di altre indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti vini «Riviera ligure di ponente» di cui al presente disciplina, in vista della vendita devono essere, anche per quanto riguarda il confezionamento e la presentazione, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Riviera ligure di ponente» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché documentabile. Tale indicazione è obbligatoria per i vini designati in conformità dell'art. 7 del presente disciplinare e quelli posti in commercio con una delle sottodenominazioni di cui all'art. 3.

86A9074

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1986, registro n. 33 Difesa, foglio n. 114, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Comune di Muggia. — Città di radicate tradizioni democratiche Muggia diveniva, subito dopo l'8 settembre 1943, uno dei principali centri della lotta partigiana contro l'invasore nazista nella regione. Dalle file operaie del suo cantiere navale, da nuclei di pescatori, di studenti, di piccoli coltivatori del suo retroterra, uscivano centinaia di volontari accorsi a formare le prime unità partigiane e i primi GAP della regione. Malgrado che la dura reazione nemica riuscisse, dopo sanguinosi scontri, ad imporsi ad un movimento ricco di slancio e di spontaneità ma largamente inferiore di forze e di mezzi, la resistenza muggesana non desisteva. con il suo CLN, i GAP, il battaglione «Alma Vivoda», unica formazione italiana operante nell'immediato retroterra di Trieste e di Muggia e nell'Istria nord-occidentale, continuava la lotta con il sostegno della popolazione. Gli arresti, le deportazioni, l'uccisione di molti dirigenti e combattenti fra i più capaci e valorosi, non spezzavano la volontà di libertà e di riscatto della popolazione e dei suoi partigiani, mentre altri cittadini di Muggia combattevano nei Balcani ed altrove. Nell'aprile-maggio 1945 Muggia concludeva venti mesi di lotta durissima con le giornate dell'insurrezione, salvando il suo cantiere dalla distruzione nemica. Esempio di dignità civile e di fierezza collettiva nella battaglia per la libertà. — 8 settembre 1943-2 maggio 1945.

Città di Sulmona. — Con integra fede negli ideali della Patria, con la fierezza delle genti peligne, con spirito di sacrificio, storico retaggio delle generazioni passate, temprate dal lavoro, dalla sofferenza e dal senso del dovere; con assoluto sprezzo del pericolo i suoi figli di ogni età e ceto sociale, reagendo per circa dieci mesi all'occupazione nazista, alle fucilazioni, alle devastazioni, ai rastrellamenti ed alle deportazioni, scrissero una pagina gloriosa sulla resistenza e contribuirono a ristabilire i valori della democrazia e della libertà. Attraverso, poi, l'aiuto prestato alle migliaia di prigionieri alleati, che, fuggiti dopo l'8 settembre 1943 dal locale campo di concentramento, furono posti in salvo — nonostante le più feroci rappresaglie dell'invasore — alimentarono la fiaccola della solidarietà e della fraternità fra gli uomini di ogni razza e nazionalità. — Sulmona, 27 agosto 1943-9 giugno 1944.

Comune di Valdagno (Vicenza). — Comune vessillifero della Resistenza, in una fra le più importanti e tormentate valli alpine, Valdagno condusse, nel corso di diciannove mesi, tenace ed irriducibile, la lotta di liberazione dall'occupante nazifascista. Alla dura ed inesorabile reazione nemica, a prezzo di molto sangue e di gravi distruzioni, il sacrificio della generosa popolazione e l'audace aggressività operativa delle sue formazioni partigiane, opposero alle cruente repressioni la fierezza degli inermi ed il valore combattentistico dei suoi armati. Per il concorso di cospicuo valore alla Liberazione nazionale, Valdagno ben ebbe a ricritare della Patria, in un triste periodo della sua storia. — Valdagno, 8 settembre 1943-28 aprile 1945.

86A9426

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il riconoscimento del carattere sostitutivo dell'attività industriale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1986, a decorrere dal 21 luglio 1986, è stato riconosciuto in provincia di L'Aquila carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Avezzano Moda promossa dalla Gepi.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1986, a decorrere dal 30 settembre 1986, è stato riconosciuto in provincia di Bari carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Svevo International promossa dalla Gepi.

86A9444

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 10 novembre 1986, il dott. Seddone Mario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Delle Vittorie», con sede in Jerzù (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 agosto 1981, in sostituzione del dott. Balia Giuseppino.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1986 il rag. Tullio Spinella residente a Pellero di Reggio Calabria, via Quattronari, 20, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Esperidia», con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe D'Amico.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1986, il dott. Angelo Mennino, nato il 22 giugno 1960 ad Avellino, residente in Grottaminarda (Avellino), via Piani n. 17, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Autotrasportatori irpini associati - A.I.A.», con sede in Avellino, già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 20 gennaio 1964, in sostituzione del dott. Luciano Peluso.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1986 il dott. Meloni Erasmo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sa Domo» a r.l., con sede in Olbia (Sassari), posta in liquidazione con precedente decreto ministeriale del 26 novembre 1985, in sostituzione del dott. Antonio Fois.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1986 Enrico Masucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.A.L.P.A. cooperativa cinematografica a r.l., con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 24 gennaio 1985, in sostituzione di Gabriele Darpetti, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1986 Enrico Masucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cealcoop società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 febbraio 1985, in sostituzione di Antonio Perruzza, dimissionario.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1986 il rag. dott. Gallone Claudio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Facchini addetti al trasporto delle carni, con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 19 settembre 1977, in sostituzione del dott. Cingolani Carlo, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1986 l'avv. Mirella Cece, piazza Vinci, 71, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Sumbawa a r.l., con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 14 dicembre 1984, in sostituzione del rag. Giancarlo Mazzocchi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1986 il dott. Giancarlo Fabbri, domiciliato in Roma, via del Corso, 12, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa l'Ariccina II a r.l., con sede in Ariccia (Roma), in sostituzione del dott. Eugenio Cerra, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1986 il rag. Michele Marconcini, via Taranto, 21, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Monte Gentile a r.l., già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986, in sostituzione della dott.ssa Anna Chiozza, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1986 Enrico Masucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Contrasfer - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 1° febbraio 1985, in sostituzione di Antonio Perruzza, dimissionario.

86A9541

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Bando di gara per la vendita di prodotti lattiero-caseari derivanti dall'ammasso pubblico straordinario «Chernobyl»

Conseguentemente all'art. 4 della legge n. 445 e secondo le modalità deliberate dal consiglio di amministrazione dell'AIMA nella seduta del 28 novembre 1986 è indetta una gara per la vendita di prodotti lattiero caseari derivanti dall'ammasso pubblico straordinario detenuti nei magazzini riportati nella tabella allegata.

La vendita viene effettuata secondo le modalità indicate in appresso avuto riguardo al fatto che le partite poste in vendita saranno vincolate alle destinazioni seguenti:

a) destinazione zootecnica: prodotto delle categorie CIPAA n. 4 (polvere di latte) e n. 6b (panne e creme a lunga conservazione);

b) destinazione esportazione verso Paesi extra comunitari non abituali consumatori: categorie CIPAA 1 (cagliate) 2-3 (formaggi a media stagionatura), 5 (formaggi fusi) 8 (formaggi freschi purché congelati) 9 (ricotta secca, salata, infornata), 7b (latte sterilizzato in bottiglia).

Gli interessati all'acquisto potranno esaminare presso i magazzini di deposito le partite poste in vendita nei dieci giorni intercorrenti tra la pubblicazione del presente bando ed il giorno fissato per l'espletamento della gara che si terrà presso l'AIMA - Via Palestro n. 81 il 23 dicembre 1986 alle ore 11.

I - *Offerte di acquisto e cauzione.*

1) Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto. Non è ammessa offerta singola per più lotti.

L'offerta, formulata esclusivamente in lingua italiana, per poter essere presa in considerazione deve pervenite all'AIMA - Uffico vendite - Div. XV/CH - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro il termine delle ore 11 del 23 dicembre 1986 mediante presentazione in busta chiusa, consegnata personalmente o trasmessa a mezzo lettera raccomandata.

L'offerta presentata di persona o per raccomandata va inoltrata in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione della denominazione o ragione sociale e sede dell'offerente, nonché la dicitura «offerta per l'acquisto di prodotti lattiero caseari, d'ammasso straordinario (q.li ....) e numero lotto.

Tale busta dovrà essere inserita entro una seconda busta che, parimenti chiusa, rechi all'esterno la seguente dicitura «AIMA - Ufficio vendite prodotti lattiero caseari/CH - Via Palestro 81 - 00185 Roma - Offerta per l'acquisto del lotto n. .... (q.li ....)».

2) L'offerta, per essere valida, deve riguardare un lotto intero di prodotto posto in gara ed essere conforme al modello allegato al presente bando di gara (vedi allegato 1).

In particolare, deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'AIMA e redatta in due copie originali su carta da bollo ed in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente, nonché il numero di codice fiscale. Se l'offerente è persona giuridica, debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentato;

c) contenere l'indicazione del lotto con specificazione del peso in q.li e del magazzino/i di deposito - nonché l'indicazione del prezzo offerto che si intende riferito al peso effettivo dei prodotti determinato al momento partita dell'uscita dal magazzino per quintale di prodotto netto (imposte e tasse escluse), per merce resa franco posto di carico del magazzino di deposito;

d) contenere la dichiarazione che l'offerente rinuncia a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli;

e) contenere gli impegni in appresso specificati a seconda della destinazione del prodotto;

f) non contenere cancellature né condizioni aggiuntive o riserve di sorta sulle clausole di vendita;

g) essere corredata di fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'AIMA, dell'importo a quintale di L. 10.000 quale cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione della medesima.

Tale fidejussione (conforme al modello allegato 2) rilasciata da primaria banca italiana o società di assicurazione all'uopo autorizzata, dovrà essere valida ed operante per trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed essere rinnovabile a richiesta scritta dell'AIMA di mese in mese;

h) contenere l'indicazione del paese estero dove avverrà l'esportazione e, nel caso di destinazione zootecnica, lo stabilimento dove avviene la trasformazione in alimenti per animali restando inteso che l'acquisto è riservato esclusivamente agli stabilimenti autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento CEE n. 1725/79.

3) Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare.

4) L'offerta non è revocabile pena l'acquisizione della cauzione e vincola comunque l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'AIMA.

II - *Impegni.*

Al fine di assicurare la corretta destinazione del prodotto gli impegni che l'offerente deve assumere (capo I, punto 2, lettera *e*) sono i seguenti:

a) Alimentazione zootecnica.

Impegno ad effettuare la trasformazione in alimenti per animali in Italia sotto controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o organismo equivalente competente per territorio al quale deve essere comunicato il calendario di lavorazione.

A garanzia del corretto adempimento del predetto impegno, all'atto del ritiro del latte in polvere e della panna deve essere presentata una cauzione di trasformazione (allegato 3) il cui ammontare sarà comunicato in sede di aggiudicazione.

b) Esportazione.

Impegno a costituire idonea cauzione per l'esportazione (allegato 4) secondo le modalità già descritte e per l'importo pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quello medio di listino dei prodotti posti in vendita risultante dalle mercuriali della camera di commercio di Milano.

III - *Costatazione delle offerte e aggiudicazione.*

1) Alla scadenza del termine delle ore 11 del 23 dicembre 1986 si procederà presso la sede dell'AIMA, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di commissione appositamente nominata.

La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva quelle irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per ogni lotto.

A parità di prezzo offerto per la stessa partita, l'ordine di graduatoria è stabilito per sorteggio.

2) Sulla base della graduatoria delle offerte l'AIMA, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, si riserva la facoltà di accettare le risultanze della gara o di annullarla limitatamente a singoli lotti.

3) Nei confronti di ciascun vincitore d'asta, la vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che la sua offerta è accettata.

4) I diritti e gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalla partecipazione all'asta non sono cedibili.

IV - *Pagamento del prezzo e ritiro del prodotto.*

1) L'aggiudicatario deve ritirare il prodotto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione AIMA di avvenuta aggiudicazione del lotto, previo pagamento del prezzo dovuto all'AIMA mediante vaglia del Tesoro commisurato al peso effettivo risultante dal verbale di uscita, redatto in contraddittorio tra l'assuntore dell'AIMA e l'aggiudicatario.

V - *Svincolo o incameramento della cauzione di gara.*

1) La cauzione di gara viene tempestivamente svincolata nei casi in cui l'offerta sia dichiarata non valida oppure respinta.

2) In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione è svincolata dopo che da parte dell'acquirente siano stati completati, nel prescritto termine, il pagamento del prezzo dovuto, il ritiro della quantità del prodotto acquistato e la costituzione di cauzione per la trasformazione o per la esportazione, a seconda dei casi.

3) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA, a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, qualora:

a) l'offerta venga ritirata dal proponente prima che riceva la comunicazione da parte dell'AIMA sul risultante dell'asta;
b) l'aggiudicatario non effettui il ritiro delle merce ed il pagamento del prezzo in tal caso l'AIMA considera il contratto risolto di diritto;
c) l'aggiudicatario non abbia costituito nei termini prescritti la cauzione di trasformazione o di esportazione.

VI - *Svincolo ed incameramento della cauzione di trasformazione.*

1) La cauzione di trasformazione viene tempestivamente svincolata non appena l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organismo equivalente competente per territorio, abbia comunicato l'avvenuta utilizzazione in mangime.

2) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'impegno di trasformare tutto il quantitativo acquistato.

3) In caso di furto e incendio del prodotto già ritirato l'AIMA provvederà all'incameramento dell'importo pari alla differenza tra il prezzo/q.le cauzionato e quello pagato.

VII - *Svincolo ed incameramento della cauzione di esportazione.*

1) La cauzione viene tempestivamente svincolata non appena acquisita la prova di avvenuta esportazione e cioè il formaggio è stato sdoganato dal paese destinatario ed ivi immesso al consumo.

2) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'impegno di esportare tutto il quantitativo di prodotto acquistato nel Paese/i precedentemente dichiarato/i nell'offerta.

3) In caso di furto e incendio del prodotto già ritirato l'AIMA provvederà all'incameramento dell'importo pari alla differenza tra il prezzo/q.le cauzionato e quello pagato.

ALLEGATO 1

Schema di offerta
(due copie originali su carta in bollo)

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: *Offerta di acquisto di prodotti lattiero caseari in ammasso straordinario - lotto n. .... (q.li ....) - destinazione ....*

Il sottoscritto .... (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta .... (indicare la denominazione o la ragione sociale nonché la sede della ditta) codice fiscale n...... avente sede in .... via .... dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara del .... per l'acquisto di: q.li .... di prodotto di cui al lotto n. ....

Per l'acquisto offre il prezzo di lire .... per ogni quintale di prodotto effettivo ritirato (IVA esclusa).

Il sottoscritto si impegna a rinunciare a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli.

La presente offerta si intende presentata a tutte le condizioni e modalità stabilite con l'avviso di gara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna riserva.

Si unisce, a titolo di cauzione, l'atto originale di fidejussione della .... per l'importo di lire ....

Data, ...

....
(Firma e timbro dell'offerente)

ALLEGATO 2

Modello di fidejussione di gara
(rilasciata da banca primaria
o da società di assicurazione autorizzata)

Data, ...

Banca/Società di assicurazione ....
Fidejussione n. ....

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Premesso che con domanda del .... la ditta .... con sede in .... ha presentato offerta all'AIMA, per l'acquisto alle condizioni di vendita stabilite con bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... per il lotto di prodotto n. .... del peso di quintali ....;

che per il concorso all'asta la ditta predetta deve prestare cauzione, ai sensi del titolo II, nell'importo unitario di cui al predetto bando di gara .... mediante fidejussione a favore dell'AIMA dell'importo di lire .... per ogni quintale di prodotto indicato in offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi inerenti all'offerta.

La sottoscritta ...., e per essa i suoi legali rappresentanti firmatari, signori .... nella loro qualità di .... dichiara di costituirsi, come per il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla presentazione ed accettazione dell'offerta, sino alla concorrenza di lire .... (lire, in lettere ....) quale importo corrispondente alla cauzione di lire .... per ogni quintale di prodotto cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la .... sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta offerente, la somma di lire .... ai sensi del titolo V dell'avviso di gara.

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino al .... ma sarà rinnovabile di mese in mese su semplice richiesta scritta dell'AIMA.

In fede.

Data, ...

ALLEGATO 3

Modello di fidejussione di trasformazione
(rilasciata da banca primaria
o da società di assicurazione autorizzata)

Data, ...

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Fidejussione n. ....

Premesso che:

la ditta ....
a seguito di conseguita aggiudicazione — come da lettera n. ....
del .... — nell'asta del giorno ....
indetta ai sensi del bando di gara del..
per l'acquisto di q.li .... di prodotti lattiero caseari ....
che la ditta stessa si è impegnata a trasformare presso lo stabilimento di .... sotto il controllo dell'ispettorato provinciale di ....

fra gli adempimenti dell'aggiudicatario derivanti dall'aggiudicazione, rientra l'obbligo (per l'aggiudicatario medesimo) di costituire presso l'AIMA la cauzione di trasformazione prevista dal titolo II, lettera *a)*, del bando di gara a garanzia del compimento delle operazioni di trasformazione del suindicato quantitativo di prodotti ....
entro i termini prescritti ed indicati nella lettera di aggiudicazione;

la suddetta cauzione di trasformazione è stata fissata dall'AIMA in L. ....
per quintale di prodotti da trasformare e deve essere costituita mediante fidejussione.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta ....e per essa
il suo legale rappresentante...
nato a .... il..,
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA del pagamento della somma dovuta all'AIMA stessa dalla menzionata ditta ....
nel caso che non sia avvenuta la trasformazione entro i termini prescritti nella lettera di aggiudicazione fino alla concorrenza massima di Lire...

La prova dell'avvenuta trasformazione sarà fornita dal citato ispettorato provinciale dell'agricoltura...

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la sottoscritta ....
rimane, quindi, obbligata a pagare all'AIMA, a semplice richiesta scritta dell'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta ....
e comunque nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultima, la somma che sarà richiesta a valere sulla presente fidejussione fino alla concorrenza massima di L. ....
(lire ....) per la quantità di prodotti lattiero caseari per la quale non pervenga all'AIMA la prescritta prova dell'eseguita trasformazione.

In fede.

Data, ...

ALLEGATO 4

Modello di fidejussione di esportazione
(rilasciata da banca primaria
o da società di assicurazione autorizzata)

Data, ...

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Fidejussione n. ....

Premesso che:

la ditta ....
a seguito di conseguita aggiudicazione — come da lettera n. ....
del .... — nell'asta del giorno ....
indetta ai sensi del bando di gara del..
per l'acquisto di q.li .... di prodotti lattiero caseari ....che la ditta stessa si è impegnata ad esportare nel seguente Paese ....;

fra gli adempimenti dell'aggiudicatario derivanti dall'aggiudicazione, rientra l'obbligo (per l'aggiudicatario medesimo) di costituire presso l'AIMA, la cauzione di esportazione prevista dal titolo II, lettera *b)*, del bando di gara a garanzia del compimento delle operazioni di esportazione del suindicato quantitativo di prodotti lattiero caseari secondo le prescrizioni contenute nella lettera di aggiudicazione;

la suddetta cauzione di esportazione è stata fissata in L. ......
per quintale di prodotti da esportare e deve essere costituita mediante fidejussione.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta ....e per essa
il suo legale rappresentante...
nato a .... il..,
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA del pagamento della somma dovuta all'AIMA stessa dalla menzionata ditta ....
nel caso che non sia avvenuta l'esportazione in...............................
di tutto il quantitativo di prodotti..
acquistato dalla menzionata ditta...,
secondo le modalità contenute nella lettera di aggiudicazione, fino alla concorrenza massima di lire..

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino a dimostrazione dalla ditta interessata mediante consegna all'AIMA della prova di avvenuta esportazione di tutto il quantitativo di prodotti aggiudicati;

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la sottoscritta ....
rimane, quindi, obbligata a pagare all'AIMA, a semplice richiesta scritta dell'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escuzione della ditta ....
e comunque nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultima la somma che sarà richiesta a valere sulla presente fidejussione fino alla concorrenza massima di L. ....
(lire ....) per la quantità di prodotti lattiero caseari per la quale non pervenga all'AIMA la prescritta prova dell'eseguita esportazione in.......................................

In fede.

Data, ...

ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI POSTI IN VENDITA

Lotto n. 1: CAGLIATA (categoria CIPAA 1) q.li 1.455

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) Cooperativa L'Adriatica - via Cengiaretto, 89 - 40011 Adria (Rovigo) - Tel. 0426/22223-4-5	Magazzini Generali di Verona - viale del Lavoro, 1 (Verona)	468
B) A.L.A. Approvvigionamento latte alimentare S.p.a. - via Isonzo, 65 - Casalecchio di Reno (Bologna) - Tel. 051/573240-572041	Magazzini di Fossalta - Villanova di Portogruaro (Venezia)	567
C) S.p.a. Polenghi Lombardo - viale Corsica, 55 - 20100 Milano - Tel. 0371/610535-610571 stabilimento Lodi - (Milano)	Magazzini S.I.C.P.A. di Verolanuova (Brescia) c/o Consorzio agrario provinciale di Brescia	420
	Totale q.li . . .	1.455

Lotto n. 2: FORMAGGI (categoria CIPAA 2-3) q.li 13.431

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) Soc. Cooperativa L'Adriatica - via Cengiaretto, 89 - 40011 Adria (Rovigo) - Tel. 0426/22223-4-5	Unione produttori Taglio Polesano - via Veneziano-Gavello (Rovigo)	467 (provolone)
B) Soc. Cooperativa r.l. Salil - via del Mella, 70 - 25100 Brescia - Tel. 030/2681041	Presso il caseificio ammassatore	2.145 (provolone)
C) Cas. soc. di Valle Camonica e del Sebino - via S. Briscioli, 40 - 25044 Capo di Ponte Brescia - Tel. 0364/42173	Magaz. Borghetto di Brescia - via S. Giovanni Bosco (Brescia)	214 (provolone)
	Presso il caseificio ammassatore	609 (provolone)
D) CA.BRE. - Casearia bresciana - Località Cabre, 10 - 25028 Verolanuova fraz. Cadignano (Brescia) - Tel. 030/932261	Presso il caseificio ammassatore	1.043 (provolone)
E) Anselmi S.p.a. - St. s.s. Cassia km. 34,35 - 00063 Campagnano (Roma) - Tel. 06/9041713 - 9041792	Presso il caseificio ammassatore	184 (caciotte)
F) Chiari distribuzione S.r.l. - via Castellana, 1 - 25032 Chiari (Brescia) - Tel. 030/711935-711351	Presso il caseificio ammassatore	1.958 (provolone)
G) Cons. coop. produttori latte di Torre Pallavicina - via Santa Giulia, 24 - 24055 Torre Pallavicina (Bergamo) - Tel. 0363/996523	Presso il caseificio ammassatore	344 (provolone)
	Mag. gen.li Cariplo - via N. Sauro - Pegognaga (Mantova)	450 (provolone)
H) Soc. Coop. Aurora - 29027 Podenzano (Piacenza) loc. Turro - Tel. 0523/52227	Cons. agricolo di Piacenza via C. Colombo, 35, Piacenza	880 (provolone)
	Magazzino generale Cariplo di Cremona via dell'Annona, 7	1.320 (provolone)
I) Foresti Giovanni di Bernori Gianluigi, via Brescia, 9 - 25023 Gottolengo (Brescia) - Tel. 030/951387-951104	Magazzino Cariplo di Cremona via dell'Annona, 7	280 (provolone)
	Mag. generali Borghetto di Brescia - via S. Giovanni Bosco, 17, Brescia	451 (provolone)
L) Polenghi Lombardo - viale Corsica, 55 - 20100 Milano	Magazzini generali di: 1) Sommagampagna (Verona) 2) Vicenza 3) Cremona	2.911 (provolone) 175 (caciotte e taleggio)
	Totale q.li . . .	13.431

Lotto n. 3: FORMAGGI FUSI (categoria CIPAA 5) q.li 208

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) La Goccia Bianca S.r.l. Tenuta Mandella - 20080 Ospedaletto Lodigiano (Milano) - Tel. 0377/86606	S. Colombano al Lambro (Milano) via Corridori n. 5	208
	Totale q.li . . .	208

Lotto n. 4: FORMAGGI FRESCHI (categoria CIPAA 8) q.li 4.121

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) S.p.a. F.lli Merlo - Aqui Terme (Alessandria) - Tel. 0144/594381	Magazzini Domini Gel località Domini Terzo d'Acqui (Alesandria) Presso il caseificio ammassatore	2.343 (Robiole) 211 (vari formag. fresc.)
B) Ala approvvigionamenti latte alimentare S.p.a. - via Isonzo, 65 - Casalecchio di Reno (Brescia) - Tel. 051/573240-472041	Magazzini di Villanova di Fossalta di Portogruaro (Venezia)	167 (tipo mozzarelle)
C) Polenghi Lombardo S.p.a. - viale Corsica, 55 - 20100 Milano	Magazzini SICPA di Verolanuova Brescia c/o Cons. agrario provinciale di Brescia	1.400 (vari formag.fresc.)
	Totale q.li . . .	4.121

Lotto n. 5: RICOTTE (categoria CIPAA 09) q.li 87

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) S.p.a. Anselmi - s.s. Cassia km 34,35 - 00063 Campagnano (Roma) - Tel 06/9041713-9041792	Presso il caseificio ammassatore	87
	Totale q.li . . .	87

Lotto n. 6: LATTE STERILIZZATO IN BOTTIGLIE (categoria CIPAA 7b) q.li 19,432

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) S.p.a. Polenghi Lombardo - viale Corsica, 55 - 20100 Milano - Tel. 0371/610535-610571	Presso il caseificio ammassatore	19,432
	Totale q.li . . .	19,432

Lotto n. 7: LATTE SCREMATO IN POLVERE (categoria CIPAA 4) q.li 564

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) S.p.a. Centrale del latte di Alessandria - via Massobrio, 12 - 15100 Alessandria - 0131/51258	Presso il caseificio ammassatore	158
B) Fattorie Osella S.p.a. - vicolo S. Abbondio, 6 - 12030 Caramagna Piemonte (Cuneo) - Tel. 0172/89408	Presso il caseificio ammassatore	380
C) Cappello F.lli e C. Centro latte S.a.s. - via S. Rocco, 4 - 12051 Alba (Cuneo) - Tel. 0173/43397	Presso il caseificio ammassatore	21
D) Caseificio Rostagno - Fossano fraz. Melleo (Cuneo) - Tel. 0172/642265	Presso il caseificio ammassatore	5
	Totale q.li . . .	564

Lotto n. 8: PANNA (categoria CIPAA 006/B) q.li 1.463,214

Ammassatore	Magazzino	Q.li
A) Soc. cooperativa Consorzio regionale latte Verbano - corso Vercelli 120 - 28100 Novara - Tel. 0321/456301/2/3	Presso caseificio	1.250,50
B) S.p.a. Polenghi Lombardo - viale Corsica, 55 - 20100 Milano	Magazzini - viale Pavia 18 Lodi (Milano)	110
C) S.p.a. Lactis - via del Tonale - 24061 Albano Sant'Alessandro (Bergamo) - Tel. 035/581364		110,64
	Totale q.li . . .	1.463.214

86A9540

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata nella riunione del 25 novembre 1986;

Visti gli articoli 2, 5, 34, 39, 44, 45, 46 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del quinto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

Riserva di posti

Un decimo delle assunzioni è riservato ai dipendenti di ruolo della Camera che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali degli idonei, esclusi i vincitori.

Un ulteriore quinto delle assunzioni è riservato ai dipendenti della Camera appartenenti al quarto livello, che abbiano maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non potrà, in nessun caso, superare i 40 anni anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato o di dipendenti di Gruppi parlamentari. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) diploma di laurea in informatica, scienza dell'informazione, ingegneria, fisica, matematica, economia e commercio, scienze statistiche e demografiche e/o attuariali, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali o equipollenti;

4) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché quelli richiesti per fruire della riserva di posti, i titoli di merito nonché i titoli di preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione della Camera si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate alla Segreteria generale della Camera dei deputati - Servizio del personale, devono essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande devono pervenire alla Camera entro settantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano dopo la scadenza del termine indicato per il ritardo postale.

Non si accettano domande recapitate a mano.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia un'età compresa tra i 35 e i 40 anni è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo d'età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario l'aspirante deve indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono giudiziale e il titolo del reato;

6) di non avere a carico procedimenti penali pendenti; in caso contrario deve indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato;

7) di essere idoneo fisicamente all'impiego;

8) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della votazione riportata, nonché della facoltà e della data del conseguimento;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);

10) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) i titoli culturali e/o professionali valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6;

12) gli eventuali titoli posseduti che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) se intende sostenere le prove facoltative in una o più lingue straniere, indicando in tal caso la lingua (o le lingue), da scegliersi fra quelle dei Paesi membri della Comunità europea, nonché il russo;

14) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata, nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico. L'aspirante è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle seguenti autorità: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali e per i militari alle armi è sufficiente il visto dei rispettivi superiori. .

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste nei commi precedenti e che non siano corredate di regolare autenticazione della firma o presentino altre irregolarità non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova teorico-professionale, in tre prove scritte (di cui una culturale e due tecniche) e in un colloquio.

La prova teorico-professionale consiste nella risposta scritta a dieci domande concernenti la elaborazione dei dati in ambiente IBM MVS, VSAM, VTAM, CICS, STAIRS, DPCX, DOSF e DISOSS, nel tempo massimo di 3 ore.

I candidati che nella prova teorico-professionale abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere le prove scritte.

Le prove scritte consistono in una prova culturale e due prove tecniche.

a) prova scritta culturale:

svolgimento di un tema di elementi di diritto costituzionale, con particolare riguardo all'ordinamento della Repubblica ed alla struttura e al funzionamento della Camera dei deputati, nel tempo massimo di 8 ore;

b) prove scritte tecniche:

soluzione di un problema di automazione, di cui saranno fornite le ipotesi di base, nel tempo massimo di 8 ore. La prova potrà contemplare la stesura di flowchart, la scelta di configurazioni di macchine, il dimensionamento di archivi, la progettazione di programmi, valutazioni economico-organizzative, ecc.

stesura di un elaborato tecnico, nel tempo massimo di 6 ore, su uno o più dei seguenti temi:

1) sistemi Data base/Data communication (per mainframe IBM o compatibili);

2) sistemi di information retrieval e stampa automatizzata di testi;

3) generazione e controllo delle prestazioni di un sistema elaborativo in ambiente MVS, CICS, e VTAM;

4) programmi generatori di applicazioni;

5) architettura e tecnologia dei «mainframe», «mini», «micro» e unità di Input/Output;

6) trasmissione dati, reti geografiche e reti locali;

7) sistemi videotex e teletext.

I candidati che nel complesso delle prove scritte (culturali e tecniche) abbiano conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova, saranno ammessi al colloquio.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) argomenti della prova teorico professionale e delle prove scritte tecniche;

b) elementi di diritto costituzionale (secondo il programma indicato per la prova scritta culturale) e storia italiana dal 1861 ad oggi;

c) conoscenza della lingua inglese a livello di lettura di manuale tecnico-professionale.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che nel colloquio riporteranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna materia (o gruppo di materie) di cui ai punti a), b) e c).

I candidati potranno sostenere inoltre una prova facoltativa orale in una o più lingue straniere, da scegliersi fra quelle dei Paesi membri della Comunità europea, nonché il russo; la prova consisterà, per ciascuna lingua prescelta, in una lettura e traduzione orale e in una breve conversazione. La prova facoltativa sarà valutata con l'attribuzione di punti 0,10 al massimo per ciascuna lingua, fino ad un massimo complessivo di punti 0,30; tale punteggio sarà sommato a quello finale.

Il punteggio finale risulterà dalla media fra il punteggio della prova teorico-professionale, il punteggio medio delle prove scritte e quello medio del colloquio.

Al punteggio finale sarà aggiunto il punteggio della prova facoltativa nelle lingue straniere, nonché quello attribuito ai titoli, che saranno valutati fino ad un massimo di 0,50; il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio di concorso.

Sulla base dei punteggi di concorso sarà formata la graduatoria di merito, nella quale si terrà conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio, nonché della riserva di posti per gli interni prevista nell'art. 2 del presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto. La commissione disporrà le prove d'esame, deciderà l'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

La commissione, prima dello svolgimento delle prove orali, deciderà i criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati e attribuirà i relativi punteggi, fino ad un massimo di punti 0,50.

La commissione potrà aggregare membri esperti per la prova facoltativa nelle lingue straniere.

Art. 7.

Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'Amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento della prova teorico-professionale dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima, senza alcun preavviso o invito, nella data e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *di mercoledì 25 febbraio 1987 muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) estratto atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti presso la Pretura;

6) certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;

7) copia del foglio matricolare;

8) certificato di laurea.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

I vincitori che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al n. 7) compreso.

I vincitori chiamati in servizio, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norma per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000

Alla Segreteria generale della Camera dei deputati - Servizio del Personale - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto..
(cognome e nome-cognome da coniugata)
nato a .... (provincia di ....
il .... (a) e residente in...
(provincia di ....), via.. n.........
(c.a.p. ....), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 7 (sette) posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica della Camera dei deputati.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di....... (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:............);

3) non ha riportato condanne penali (b);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (c);

5) è idoneo fisicamente all'impiego;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente: (d);

7) è in possesso del seguente diploma di laurea, ..., conseguito presso la facoltà di ....
Università di ...., in data .... ,
riportando la seguente votazione ....;

8) è in possesso dei seguenti altri titoli di studio e/o professionali;

9) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*e*);

10) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli: ....;

12) chiede di sostenere la prova orale facoltativa nella/e seguente/i lingua/e straniera/e: .... ;

13) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*g*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo:

....

.... (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Firma .... (*h*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato.

(*d*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso....... ; oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo:

(*e*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione ....;
presso la quale è stato assunto il ....,
con la qualifica di ....;
ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione ....,
dal .... al ....
con la qualifica di ....
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*g*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*h*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

86A9544

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del bando, le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica del 2 marzo 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

86A9545

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle D'Aosta.

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del bando, le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 marzo 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

86A9546

Rinvio della pubblicazione del diario della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del bando, le date e la sede per l'espletamento della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 marzo 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

86A9547

Rinvio della pubblicazione del diario della prova pratica del concorso, per titoli, ad un posto di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, disponibile negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del bando, la data e la sede per l'espletamento della prova pratica del concorso, per titoli, ad un posto di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione di grazia e giustizia, disponibile negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 marzo 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

86A9548

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio specializzato di prima categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE - PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 41;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha concesso l'autorizzazione a bandire un concorso pubblico per la copertura del posto resosi vacante dal 1° novembre 1985 a seguito della cessazione dal servizio del signor Stefanini Attilio, già operaio specializzato;

Ritenuto di dover emettere il bando anzidetto per la qualifica di mestiere di elettricista;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio permanente specializzato (quarta qualifica) in prova nell'ex ruolo organico degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, presso la Scuola normale superiore di Pisa, per la qualifica di mestiere di elettricista.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 45;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il consorso si riferisce;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal direttore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000 secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) data e istituto presso il quale si è conseguito il titolo di studio richiesto dall'art. 2 - lettera *a)* del presente bando;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;

l) eventuali titoli di preferenza e di precedenza nell'assunzione previsti dalle vigenti disposizioni di leggi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

L'omissione di una sola di esse e la mancata presentazione del documento di cui al punto *b)* del presente articolo determinerà l'esclusione del candidato al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della Scuola.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore della Scuola ed è composta come disposto dall'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Gli esami consistono in una prova pratica per accertare il grado di abilità professionale in possesso del candidato (allegato 2).

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuno dei candidati un punteggio di merito, espresso in decimi, in base alle capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi presso la Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *per sostenere la prova pratica.*

Qualora il sessantesimo giorno sia festivo la prova avrà luogo il primo giorno non festivo immediatamente successivo.

La Scuola si riserva comunque la facoltà di modificare la predetta data dandone avviso agli interessati mediante lettura raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

I candidati che siano stati collocati *ex aequo* nella graduatoria degli idonei e che intendano far valere titoli di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni nonché appartenenenti alle categorie previste dall'art. 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444, sono tenuti a presentare all'ufficio personale della Scuola i relativi documenti in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nei quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo della Scuola della graduatoria provvisoria di merito.

Art. 8.

Scaduti i quindici giorni soprapreviti, la commissione formerà la graduatoria generale, secondo l'ordine decrescente del voto riportato nella prova pratica.

Con decreto direttoriale, in base alle norme dei titoli di preferenza presentati, sarà approvata la graduatoria definitiva e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Al termine della procedura concorsuale l'amministrazione della Scuola procederà a nominare il vincitore del concorso medesimo, secondo le norme di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato, pena la decadenza, a presentare al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, entro il termine e con le modalità fissate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 23 (trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione), i sottoelencati documenti (tali documenti redatti su carta legale in vigore si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale o da un medico militare. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Detta opzione deve essere rilasciata anche in caso negativo.

Detti documenti devono essere conformi alla legge sia per quanto riguarda il bollo, sia per quanto attiene l'autenticazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) devono essere inoltre in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono stati richiesti.

I candidati dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato ed in regola con le leggi sul bollo.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonché le disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti sarà nominato operaio permanente - categoria specializzati - qualifica di mestiere di elettricista - in prova, nell'ex ruolo del personale operaio permanente della Scuola normale superiore di Pisa (IV qualifica) con il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

In caso di rinuncia, decadenza dimissioni del vincitore o di successive vacanze di posti l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Toscana «Firenze», per la registrazione.

Pisa, addì 28 agosto 1986

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 6 ottobre 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 331

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da L. 3.000)

Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 PISA

Il sottoscritto *(a)* ....
nato a .... (prov. di ....) il ....
residente in .... via .... n. .... (c.a.p. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami, ad un posto di operaio specializzato in prova (quarta qualifica) per la qualifica di mestiere di elettricista bandido da codesta Scuola.

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di *(b)* ....,

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *(c)*;

di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso...;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni *(d)*;

Oppure:

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

dal .... al .... presso .... quale............;

dal .... al .... presso .... quale............;

e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo .... *(e)* e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità;

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione .... *(f)*.

Data, ...

Firma *(g)* ....

(a) Cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

(b) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(c) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

(d) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(e) L'indirizzo deve essere comprensivo del Codice di avviamento postale.

(f) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(g) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

N.B. — I candidati che superano il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione e allegare il documento attestante tale diritto rilasciato dall'autorità competente.

ALLEGATO 2

PROVA D'ARTE

a) Individuazione di guasti e anomalie di funzionamento e interventi pratici.

b) Montaggio, smontaggio e riparazione di apparecchiature e congegni elettrici.

c) Modifiche di impianti e apparecchiature elettriche.

d) Individuazione dei presidi anti-infortunistici in relazione alle apparecchiature messe a disposizione.

86A9278

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di ingegneria (posti 3):

Gruppo di discipline n. 85 . . . . posti 1

Sottosettori:

1) fisica sperimentale;
2) esperimentazione di fisica;
3) didattica della fisica;
4) storia della fisica;
5) fisica medica;

Gruppo di discipline n. 132 . . . . posti 2

Sottosettori:

1) scienza delle costruzioni;
2) tecnica delle costruzioni;
3) teoria della plasticità;
4) costruzioni di ponti;
5) costruzioni in cemento armato e metalliche;
6) costruzioni asismiche.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale - Via Antonini n. 8 - 33100 Udine, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al predetto ufficio personale dell'Univesità medesima.

86A9454

Concorso a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 6):

Gruppo di discipline n. 73 . . . . posti 2

Sottosettori:

1) botanica generale;
2) botanica sistematica;
3) fisiologia e biochimica vegetale;
4) ecologia vegetale;

Gruppo di discipline n. 74 . . . . posti 2

Sottosettori:

1) zoologia generale e speciale;
2) etologia ed ecologia animale;
3) anatomia comparata, embriologia;
4) citologia e istologia;

Gruppo di discipline n. 75 . . . . posti 1

Sottosettori:

1) biologia evoluzionistica e biogeografica;
2) genetica;
3) biologia umana;
4) econologia generale e idrobiologia;

Gruppo di discipline n. 76 . . . . posti 1

Sottosettori:

1) fisiologia generale e cellulare;
2) biochimica, biologia molecolare, biofisica;
3) microbiologia generale.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale - 73100 Lecce, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivòlgersi al predetto ufficio personale della medesima Univesità.

86A9455

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali (posti 2):

Gruppo di discipline n. 89 . . . . posti 1

Sottosettori:

1) geometria;
2) algebra;
3) topologia;
4) logica matematica, storia della matematica e didattica della matematica;

Gruppo di discipline n. 91 . . . . posti 1

Sottosettori:

1) meccanica razionale;
2) teoria dei continui e dei campi;
3) meccanica analitica, meccanica relativistica e meccanica statistica.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Servizio del personale - Via Belenzani n. 12 - 38100 Trento, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al predetto servizio del personale della stessa Univesità.

86A9456

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di geometra e perito nella sesta qualifica funzionale del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 7892 del 29 gennaio 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 22 aprile 1986 avranno luogo in Roma presso l'Ergife Palace Hotel (via Aurelia n. 619, largo Mossa) - nei giorni 4 e 5 marzo 1987, con inizio alle ore 8,30.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

86A9401

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1987, sarà data notizia del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva (settima qualifica funzionale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 190 del 18 agosto 1986

86A9569

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico-geometra presso l'unità sanitaria locale n. 38.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico-geometra presso l'unità sanitaria locale n. 38.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuorgnè (Torino).

86A9436

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico di chimica generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di chiriurgia a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ufficio personale dell'U.S.L. in Cittiglio (Varese).

86A9437

Concorso ad un posto di assistente medico di pneumologia presso l'unità sanitaria n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, ad un posto di assistente medico di pneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ufficio personale dell'U.S.L. in Arcisate (Varese).

86A9465

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad aiuto psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 27, il numero dei posti è elevato da uno a due

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

86A9469

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore addetto al servizio di assistenza sociale presso l'unità sanitaria locale n. 59.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore addetto al servizio assistenza sociale presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

86A9458

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/I.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/I, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore ostetrico capo;

dodici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documento prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

86A9463

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 78

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n.78, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di primario ospedaliero di pediatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico di chirurgia generale (addetto al Pronto soccorso);
un posto di assistente medico di pediatria;
un posto di assistente medico di pneumologia;
tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore infermiere professionale;
sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
venticinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

86A9435

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di coadiutore sanitario organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario igiene epidemiologica e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Albenga (Savona).

86A9467

Concorso a cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (assistente sanitario) presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (assistente sanitario) presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova-Ponente.

86A9462

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente sociale coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale coordinatore presso l'unità sanitaria locale n.7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 135 de 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Langhirano (Parma).

86A9432

Comunicazione riguardante il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Con riferimenro al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico - area funzionale di medicina, pubblicato per estratto a pag. 8893 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1985 e per esteso nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 22 gennaio 1986, avuto riguardo anche a quanto indicato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del 26 aprile 1986, n. 44704/6.2.31, si precisa che suddetti posti sono stati ridotti da tre ad uno finalizzando parimenti quest'ultimo, come di seguito riportato:

Ruolo sanitario:

assistente medico - area funzionale medicina di medicina generale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. n. 31 in Ferrara.

86A9466

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 10/C

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n.10/C.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale presso il centro amministrativo-organizzativo dell'U.S.L. in Firenze.

86A9433

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

86A9457

Concorso riservato ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

86A9458

REGIONE MARCHE

Concorso a dieci posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 117 del 24 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Fossombrone (Pesaro).

86A9438

Aumento del numero dei posti del concorso a personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Il numero dei posti del concorso a personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1986 sono elevati:

da quattro a sedici di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
da due a quattro di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;
da due a cinque di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
da sei a dieci di coadiutore amministrativo.

86A9459

REGIONE CAMPANIA

Concorso a due posti di avvocato coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 53

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di avvocato coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 27 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Salerno.

86A9434

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/7, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di primario di anestesia;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
due posti di primario di chirurgia;
due posti di primario di ostetricia;
un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto di otorino;
quattro posti di assistente - area funzionale di medicina;
cinque posti di assistente - area funzionale di chirurgia.
tre posti di assistente - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 174 del 13 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Altamura (Bari).

86A9460

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/1, a:

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di assistente sociale collaboratore;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 164 del 30 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Castellaneta (Taranto).

86A9470

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami a:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A9464

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	*1987*
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
	- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*		L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	*1987*
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221